

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

312^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» (1957) (Approvato dalla Camera dei deputati):
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		
PRESIDENTE	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		
«Conversione in legge, con modificazioni, del		PRESIDENTE
		Pag. 4 e passim
		SANTINI (PSI), relatore
		4
		GIUSTINELLI (PCI)
		4
		GALEOTTI (PCI)
		5
		* MISSERVILLE (MSI-DN)
		7
		POLLICE (Misto - Verdi Arc.)
		8
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo
		9

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

GIUSTINELLI (PCI)	Pag. 11
REZZONICO (DC), relatore	11, 14
VISCONTI (PCI)	13, 14
* LIBERTINI (PCI)	14
SANTONASTASO, sottosegretario di Stato per i trasporti	14
BERNARDI (DC)	15
Verifica del numero legale	11

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

MURMURA (DC), relatore	16 e passim
* TOSSI BRUTTI (PCI)	17, 32, 36
GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica	21, 35
GUZZETTI (DC)	33
FRANCHI (PCI)	37

PONTONE (MSI-DN)	Pag. 39
MAZZOLA (DC)	40

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni	41
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1989

.....	41
-------	----

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione	43
--------------------	----

PETIZIONI

Annunzio	43
----------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	44
Annunzio	44, 45
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	59

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cannata, Carlotto, Cattanei, Coviello, De Rosa, Diana, Donato, Evangelisti, Fabbri, Fanfani, Genovese, Kessler, Leonardi, Leone, Lipari, Maffioletti, Manieri, Meoli, Montresori, Muratore, Pecchioli, Pulli, Rumor, Salerno, Signori, Vecchietti, Ventre, Vercesi, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Parisi, Rubner e Triglia, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Andreini, Bosco, Cutrera, Fabris, Innamorato, Meraviglia, Pagani, Petrarra e Pierri, in Gran Bretagna, per attività della 13ª Commissione permanente; Cardinale, Crocetta, Dujany e Fogu, in Iran e Turchia, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per assicurare un ordinato corso dei nostri lavori, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si procederà ora alla deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge n. 1957 di conversione del decreto-legge n. 329 in materia sanitaria, iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità locali» (1957)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il parere della 1ª Commissione permanente è stato espresso ieri ed è favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e dei requisiti stabiliti dalla legislazione ordinaria.

Successivamente, dal prescritto numero di senatori, è stato richiesto che il parere in questione venga sottoposto al voto dell'Assemblea. Pertanto, domando all'estensore del parere, senatore Santini, se intende intervenire.

SANTINI. Signor Presidente, mi rimetto al parere già espresso nella relazione.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a norma del secondo comma dell'articolo 113 del Regolamento, e a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo sul parere espresso dalla 1ª Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. La chiedo in questo momento per consentire la decorrenza del termine stabilito dei venti minuti e di conseguenza un più rapido andamento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Poiché la votazione richiesta avverrà con procedimento elettronico, da questo momento decorre il termine di venti minuti di preavviso prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione in merito alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 78 del Regolamento. Ricordo che in tale discussione potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo e per non più di dieci minuti.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, noi abbiamo avuto modo proprio ieri – come lei ricordava – in 1ª Commissione di argomentare le ragioni del nostro netto dissenso a proposito della sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, previsti dall'articolo 77 della nostra Costituzione. Noi abbiamo promosso il procedimento di revisione in Aula del decreto al nostro esame innanzitutto perchè abbiamo voluto e vogliamo con questa nostra azione e con le ulteriori argomentazioni che potremo esprimere in questa sede sottolineare il carattere politico di questo nostro dissenso, legato indubbiamente – e perchè no? – ai contenuti di questo decreto-legge e quindi della sua legge di conversione. Mi riferisco, in particolare, alle misure previste all'articolo 1 del decreto-legge n. 329. Ma, onorevole Presidente e colleghi, non si tratta ovviamente solo di questo: noi vogliamo ribadire con molta forza e con molta energia in Aula le ragioni che ci hanno spinto a questo passo, e a cui la maggioranza non ha dato ascolto, relative alla insussistenza dei requisiti che ricordavo.

Infatti, le materie concernenti i *tickets* e la loro esenzione, la revisione del prontuario farmaceutico nazionale, il ripiano dei disavanzi delle USL, la estensione delle norme sulla tesoreria unica – trattate nel decreto-legge in esame – a nostro giudizio, avrebbero dovuto essere regolamentate e disciplinate all'interno di un disegno di legge, dunque, secondo il procedimento legislativo ordinario. Purtroppo, a proposito di queste specifiche materie, non si tratta del primo decreto-legge; voglio ricordare che con il decreto-legge n. 265 del 28 luglio 1989, decaduto per mancata conversione nei termini previsti dallo stesso articolo 77 della Costituzione, tali argomenti erano già stati trattati. Si tratta – ripeto – di materie che noi riteniamo si sarebbero dovute disciplinare con un disegno di legge e che comunque sarebbe stato più opportuno disciplinare in ogni caso con un disegno di legge.

Voglio inoltre osservare che si tratta di materie (i colleghi non avranno difficoltà ad accorgersene) disomogenee. Manca quindi a nostro giudizio un'altra caratteristica fondamentale del decreto-legge, vale a dire della sussistenza dei requisiti per la regolamentazione attraverso decreto-legge; mi riferisco a quella prevista tra l'altro nell'abbastanza recente legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri dove, recependo un indirizzo della Corte costituzionale, è stato stabilito che la decretazione d'urgenza è possibile soltanto quando si tratta di materie molto specifiche e comunque omogenee. Invece ci troviamo di fronte a materie senz'altro disomogenee. C'è da spiegare a noi che omogeneità c'è tra questa nuova regolamentazione relativa ai *tickets* e all'esenzione dagli stessi e, per esempio, la parte relativa al ripiano del disavanzo delle unità sanitarie locali. Non c'è dubbio che questa parte del provvedimento è importante, ma sotto il profilo costituzionale si tratta di materie disomogenee.

C'è però dell'altro. Vogliamo rimarcare ancora un altro aspetto, onorevoli colleghi; un aspetto abbastanza inquietante (mi permetto di dirlo). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 302 del marzo 1988 aveva affermato che la reiterazione (qui infatti si tratta di reiterazione di un altro decreto-legge, come ho ricordato all'inizio) dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali ed ai principi costituzionali, tanto più gravi allorchè gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili o allorchè gli stessi sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti.

Voglio ricordare che questo indirizzo della Corte costituzionale è stato recepito nella legge n. 400, quella che ho prima ricordato sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, esattamente alla lettera *d*) dell'articolo 15, dove appunto si afferma che il decreto-legge reiterato non può disciplinare gli effetti ed i rapporti giuridici nati sulla base del decreto-legge decaduto. Mi si obietterà, come è stato già obiettato più volte in Commissione ed in Aula, dal momento che tale questione l'abbiamo sollevata più volte e vogliamo farlo ancora oggi, che questo aspetto vale a dire il riconoscimento degli effetti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge decaduto, vengono regolamentati non nel nuovo decreto, cioè nel decreto-legge reiterato al nostro esame, ma nel disegno di legge di conversione, al secondo comma dell'articolo 1.

Signor Presidente, colleghi, voglio fare presente che, se facciamo attenzione ai decreti-legge che in questi mesi abbiamo esaminato o meglio ai disegni di legge di conversione dei vari decreti reiterati a seguito della decadenza dei precedenti decreti-legge (questo, ad esempio, è il secondo, ma forse avremmo occasione tra non molto di esaminare decreti-legge su altra materia reiterati per la quarta volta), ci accorgeremo che è diventata una procedura ordinaria quella di inserire nel disegno di legge di conversione dei decreti-legge il riconoscimento degli effetti prodotti dal decreto decaduto e dei rapporti sorti sulla base di esso. Si tratta chiaramente (desidero rimarcare questo aspetto) di un marchingegno tutto sommato modesto - lasciatemelo dire - per aggirare la lettera e lo spirito della legge n. 400 e l'indirizzo della stessa Corte costituzionale. Non possiamo ammettere tutto questo perchè in questo modo abbiamo praticamente una normazione garantita attraverso numerosi decreti-legge decaduti, che teoricamente possono essere una infinità.

L'obiezione che poi questi aspetti vengono regolamentati nel disegno di legge francamente non può essere sostenuta nei fatti perchè in ultima analisi si tratta di una vera e propria violazione sostanziale (lo voglio rimarcare anche se dal punto di vista giuridico-formale si può sostenere quello che è stato sostenuto altre volte in Commissione e in Aula) del dettato della legge n. 400.

Queste sono alcune ragioni che ci hanno sospinto a richiedere la remissione in Aula di questo decreto. Voglio concludere dicendo che la particolarità, le peculiarità, la delicatezza dei contenuti della varie materie trattate in questo decreto-legge meritavano a nostro giudizio un approfondimento soprattutto attraverso l'iter procedimentale legislativo ordinario diverso dal decreto-legge attuale, al quale poi si aggiungono delle correzioni e delle modificazioni attraverso una discussione nelle Commissioni e in Aula prima alla Camera e poi magari anche al Senato. C'è la strada della legislazione ordinaria che a nostro giudizio deve essere seguita; non è più possibile ammettere l'uso così pervicace e l'abuso della decretazione d'urgenza anche quando, per gli aspetti che ho cercato di delineare, essa non si può francamente sostenere in materia.

Non vogliamo nascondere che ci siano ragioni di ordine più generale e politico circa i contenuti, ma queste sono le ragioni a sostegno della nostra tesi. Se l'Assemblea riconoscerà, noi ovviamente ci auguriamo il contrario, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione che, lo voglio ribadire, riteniamo non esistano, la Commissione di merito e poi l'Aula stessa potranno approfondire e allora potremo argomentare le ragioni politiche di

fondo, di ordine più generale e specifico che riguardano le varie misure contenute in questo decreto, quanto meno alcune di esse, che non condividiamo affatto.

Queste sono in estrema sintesi le ragioni per le quali invitiamo l'Assemblea a non riconoscere la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, secondo la disciplina dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, gentili colleghi, credo non si possa ragionevolmente sostenere l'esistenza dei presupposti di necessità e urgenza per un decreto-legge di questa fatta che è la reiterazione, la quarta in un anno per la precisione, di vecchi provvedimenti adottati sempre con le modalità straordinarie del decreto d'urgenza.

La verità, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e soprattutto colleghi, è che il ricorso alla decretazione d'urgenza, che la Costituzione configura come rimedio straordinario e mezzo legislativo eccezionale, è diventato, con il passar del tempo e con la acquiescenza spesso colpevole del Parlamento, un mezzo ordinario per legiferare, soprattutto in materie che hanno la particolarità di essere estremamente delicate, di interessare larghi strati dell'opinione pubblica e di non offrire al Governo molte coperture politiche, come la materia della sanità, come la materia della voragine dei debiti delle unità sanitarie locali, come tutta la storia dei *tickets* che ha caratteristiche di impopolarità che lo stesso Governo riconosce.

E allora noi ci chiediamo perchè ogni volta che vi sono argomenti di questa importanza, di questa delicatezza e di un certo interesse si debba ricorrere alla decretazione di urgenza, rinnovandola e reiterandola per quattro volte nel corso di un anno in una prassi che ormai è diventata costante e consolidata.

Noi chiediamo al Governo di affrontare responsabilmente una discussione su questo argomento e riteniamo che una discussione del genere non possa essere costretta entro limiti angusti quali quelli della conversione in legge di un decreto-legge. È una materia che richiede una indagine approfondita, è una materia che richiede l'intervento dell'intero Parlamento; è una materia che richiede anche la chiarezza e la limpidezza del Governo nell'affrontare una discussione che sostanzialmente lo pone in una situazione di accusa.

Allora, noi crediamo che proprio per i caratteri di reiterazione di questo decreto, proprio per i caratteri di delicatezza e di importanza della materia, proprio per l'intera impostazione elusiva che viene data dal Governo ad un settore che invece merita un approfondimento da parte del Parlamento, che vada al di là dei limiti costituiti dalla conversione di un decreto-legge in legge ordinaria dello Stato, non sussistano i presupposti di costituzionalità e conseguentemente non possa essere nè approvato, nè discusso in quest'Aula un decreto-legge di così tanta importanza, prescindendo dal merito sul quale noi abbiamo ampie riserve e sul quale ci riserviamo un intervento ove il

Parlamento dovesse riconoscere l'esistenza dei caratteri di urgenza e di necessità di questa forma di decretazione.

Per questi motivi, preannuncio il voto contrario del Movimento sociale italiano all'ammissibilità di questo decreto-legge e alla sua conversione dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista dell'esistenza di tali presupposti. (*Applausi dalla destra*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario. Sarebbe sufficiente ricordare ai colleghi che è la quarta volta che questo decreto-legge viene reiterato per dimostrare che non sussistono i criteri di urgenza e di ammissibilità, ma soprattutto che non ci sono quei presupposti di costituzionalità, come è stato poc'anzi ricordato anche da parte di altri colleghi.

Già il ministro De Lorenzo ha avuto modo di dire alla Camera che questo decreto-legge è un provvedimento che via via, anche se si colloca all'interno di un decreto reiterato, rappresenta pezzi e sovrapposizioni di alcuni aspetti della politica sanitaria con particolare riferimento alla politica dei *tickets*.

È inutile che i relatori e la maggioranza si siano affrettati a dire che sono stati stralciati una serie di elementi dal decreto-legge, come ad esempio la parte concernente il *ticket* ospedaliero. Dall'altro lato, però, alla Camera dei deputati il Ministro ha detto che questo decreto deve leggersi anche con un altro provvedimento che è in discussione in questi giorni, e cioè con una legge di accompagnamento della legge finanziaria.

Quindi, se molti degli aspetti rientrano in questa legge di accompagnamento della legge finanziaria, non riesco a capire per quale motivo noi dobbiamo essere strozzati da questa logica perversa che ci viene via via proposta dal Governo con il meccanismo del decreto-legge. È stato sbandierato a più riprese che la legge finanziaria deve leggersi alla luce del complesso delle leggi di accompagnamento, mentre a loro volta queste ultime vengono svuotate dai decreti-legge che man mano il Governo reitera perchè vengono alla scadenza. Quindi, con la quarta reiterazione di questo decreto-legge non riesco a capire come si confaccia il discorso sull'urgenza da un lato e sulla costituzionalità dall'altro. Certo, la maggioranza con la logica del voto può decidere qualsiasi cosa, però è chiaro che non può assolutamente convincerci.

È con queste semplici motivazioni che invito i colleghi non soltanto a riflettere, ma a negare la sussistenza dei presupposti d'urgenza e di costituzionalità che vengono invocati. (*Applausi dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Dato il rilevante numero di congedi, prego il senatore segretario di procedere all'appello dei senatori che hanno chiesto il congedo, per verificare se qualcuno di essi si trovi in questo momento in Aula, modificando, con la sua presenza, il computo del numero legale.

(VENTURI, segretario, procede all'appello dei senatori che hanno chiesto congedo e dei senatori assenti per incarico avuto dal Senato. Risultano presenti i senatori Bo, Kessler e Leonardi, che risultavano assenti per congedo, ed il senatore Triglia, che risultava assente per incarico avuto dal Senato).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Avverto che dai senatori del Gruppo comunista è stato chiesto che sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1957 si proceda con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bisso, Bo, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Candiotto, Cappelli, Cappuzzo, Carta, Casoli, Cassola, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano,

Elia, Emo Capodilista,

Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni, Fontana Walter,

Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lauria, Leonardi, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manzini, Marinucci, Marniga, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Micolini, Mora, Moro Bonini, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,

Orlando,

Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pinto, Pizzol, Poli, Postal,

Rosati, Ruffino,

Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Spitella,

Tagliamonte, Taviani, Triglia,

Vella, Venturi, Vettori, Visca,

Zangara, Zecchino, Zito.

Votano no i senatori:

Alberici, Andriani, Antoniazzi, Argan,
Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bochicchio
Schelotto, Bollini, Brina,
Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiarante, Chiaromonte,
Chiesura, Cisbani, Correnti, Cossutta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara, Filetti, Fiori, Foa, Franchi, Galeotti, Gambino,
Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbriaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Mantica, Margheri, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Misserville, Mon-
tinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pieralli, Pinna, Pollice, Pozzo,
Ranalli, Riva,
Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Sirtori, Spetic, Sposetti, Strik
Lievers,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Vignola, Visconti, Vitale,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Cannata, Carlotto, Cattanei, Coviello, De Rosa, Diana, Donato, Evangelisti,
Fabbri, Fanfani, Genovese, Leone, Lipari, Maffioletti, Manieri, Meoli,
Montresori, Muratore, Pecchioli, Pulli, Rumor, Salerno, Signori, Vecchietti,
Ventre, Vercesi, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Andreini, Bosco, Cardinale, Crocetta, Cutrera, Dujany, Fabris, Fogu,
Innamorato, Meraviglia, Pagani, Parisi, Petrarra, Pierri e Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1957:

Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	116
Contrari	85

Il Senato approva.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1934.

Ricordo che l'esame del provvedimento è stato sospeso al momento della votazione dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

Procediamo pertanto a detta votazione.

Verifica del numero legale

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Greco, Visconti, Bertoldi, Casadei Lucchi, Pinna, Bisso, Senesi, Lotti, Margheriti, Cascia e Nocchi chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alla 17,20, è ripresa alle ore 18,20).

Ripresa della discussione

REZZONICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REZZONICO, *relatore*. Ritiro l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1989, n. 109, 29 maggio 1989, n. 195, e 28 luglio 1989, n. 264.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328:

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «30 giugno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1991»;

al comma 2, dopo le parole: «di intesa con il Ministro delle finanze,», sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere dell'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della citata legge n. 210 del 1985,».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Adeguamento tariffario)

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonchè del tasso programmato di inflazione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento.

Al comma 2, sostituire le parole: «Al termine del quinquennio» con le altre: «Nel quinquennio».

1.1

VISCONTI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Entro il 31 ottobre 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

1-bis. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Patrimonio dell'ente)

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1991.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro delle finanze, acquisito il parere dell'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della citata legge n. 210 del 1985, provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, comma terzo della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari permanenti, e le Regioni interessate ed acquisito il parere dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 marzo 1985, n. 210, provvede al loro trasferimento nel patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente, con decreto costituente titolo per la trascrizione nei registri immobiliari. In ogni caso non potrà essere trasferito nel patrimonio disponibile dell'Ente un bene che, prima del trasferimento, faceva parte del patrimonio indisponibile.

2-bis. Al comune nel cui territorio ricadono i beni disponibili che l'Ente intende allineare è riservato il diritto di prelazione».

3.1

SENESI, VISCONTI

Sopprimere il comma 2.

3.2

LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO, SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, LOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Ritiro l'emendamento 3.1.

* LIBERTINI. L'emendamento 3.2, che abbiamo presentato e che abbiamo ragione di credere trovi favorevole accoglienza da parte della maggioranza, nasce dalla comune constatazione che questa materia così delicata per ragioni generali di opportunità politiche è bene sia discussa nell'ambito del disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria che abbiamo già all'esame di questo ramo del Parlamento. Quindi l'emendamento che presentiamo mira a trasferire alle Ferrovie dello Stato i beni indisponibili di cui hanno assoluta necessità, a norma della legge n. 210, lasciando per qualche giorno (infatti ne parleremo presto) sospeso il giudizio sui beni, invece, disponibili.

Questo è il senso dell'emendamento, che consente l'approvazione rapida del decreto e rispetto al quale, da parte del nostro Gruppo, possono venire osservazioni critiche ma nulla di più.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

REZZONICO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento in esame.

SANTONASTASO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BERNARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, aderiamo all'emendamento presentato dal senatore Libertini e altri senatori, soppressivo del secondo comma dell'articolo 3 esclusivamente perchè riteniamo che, data la delicatezza della materia e la complessità del regime patrimoniale dell'ente delle Ferrovie ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge n. 210, sia opportuno trasferire l'intera materia alla legge di accompagnamento del bilancio dei trasporti di cui parlava il senatore Libertini.

Solo per questo, riservandoci di tornare sull'argomento con più ampiezza e attenzione, aderiamo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», già approvato dalla Camera dei deputati.

La 1^a Commissione permanente ha terminato i propri lavori stamattina, pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Murmura, informo di aver convocato la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari per le ore 19 di questa sera.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, riferirò molto brevemente su questo disegno di legge che è alla sua quarta reiterazione. Il Senato ebbe già ad approvare l'originario decreto-legge con alcune modifiche e integrazioni successivamente rinnovate e riportate nel testo definitivo sottoposto al nostro esame e all'odierna valutazione.

All'articolo 1 si prevedono norme per rendere concretamente attuabile l'istituto della mobilità, più volte richiesto anche dalle organizzazioni sindacali e che si ritiene utile strumento per la maggior efficienza della pubblica amministrazione. Perchè non rimanga una «grida manzoniana» questo istituto della mobilità, con questo provvedimento legislativo vengono stabilite sanzioni per il momento in cui deve scattare la mobilità d'ufficio. Queste disposizioni sono di garanzia per un effettivo funzionamento dell'istituto e sono state ritenute particolarmente valide, utili ed opportune dalla 1^a Commissione.

Con l'articolo 2, vengono prorogate le disposizioni della legge n. 554 con le modifiche che, a maggioranza, la Commissione ha ritenuto di introdurre al comma 2 dello stesso articolo 2 relativamente alla possibilità, per gli enti locali, comuni, province, comunità montane, consorzi e aziende di coprire, attraverso gli opportuni sistemi concorsuali, i posti resi nel tempo vacanti per effetto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, di dipendenti di ruolo.

Attraverso le modifiche introdotte dalla 1^a Commissione viene, altresì, sospesa l'applicabilità dell'articolo 16 della legge n. 56, cioè per la utilizzazione delle graduatorie presso gli uffici circoscrizionali del lavoro ai fini della copertura dei posti vacanti fino al quarto livello. Questo perchè il sistema introdotto dalla legge n. 56 si è rilevato di particolare difficile attuazione, soprattutto nei comuni del Centro-Nord anche per l'assai modesta remunerazione prevista dalla normativa vigente per i dipendenti degli enti locali.

Con l'articolo 3, si è sancito un principio che valga a rendere concreta la verifica della funzionalità, della efficienza e della produttività dell'amministrazione pubblica. Attraverso alcuni commi introdotti dalla Camera dei deputati, e pienamente condivisi dal Governo e dalla Commissione, si è prevista la possibilità di fruire degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria dell'anno scorso a progetti pilota, a progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

Infatti, nel bilancio dello Stato è disponibile la somma di 150 miliardi, 12 dei quali sono stati finora utilizzati per un progetto pilota nel settore del catasto; mentre sono in via di definizione altri progetti sperimentali e di risultato nel settore del fisco, in quello della giustizia e nel settore della previdenza che possono riportare nella pubblica amministrazione livelli di efficienza da tutti ritenuti indispensabili affinché i cittadini abbiano dalla stessa pubblica amministrazione le risposte che da tempo si attendono.

Con l'articolo 4 nel testo predisposto dal Governo, e rimanendo fermi i principi ispiratori della legislazione vigente, si è data un'articolazione più perfetta e più completa per evitare discrasie in passato verificatesi e per impedire esasperazioni interpretative che taluni organi giurisdizionali hanno dato alle pronunce della Corte costituzionale, soprattutto in relazione alla legge n. 336. Il contenuto dell'articolo 5 del testo originario del Governo, che disciplinava il sistema pensionistico per i magistrati e le categorie equiparate, è stato ripristinato respingendo la decisione adottata dalla Camera dei

deputati. Si tratta di un articolo che investe certamente una problematica particolarmente interessante, poichè da alcuni si è ritenuto sostenere che, attraverso questa normativa, il Governo aveva in animo di espropriare il potere degli organi giudiziari ai vari livelli e della stessa Corte costituzionale.

A prima vista, questa osservazione che la Camera dei deputati aveva fatto propria, può suscitare un fascino e può determinare un moto di critica e di reazione.

In realtà, ciò che si intende modificare con questo articolo è l'interpretazione estensiva - starei per dire una interpretazione di carattere normativo - che la Corte dei conti ha dato, eccedendo rispetto alle stesse determinazioni della Corte costituzionale. Attraverso istituti nuovi e diversi che vanno dal galleggiamento ad una espansione a macchia d'olio di determinati benefici, la Corte dei conti ha dato un'attuazione esasperata che con il ripristino di questo articolo si intende eliminare.

Voglio qui ricordare che il Senato, quando a marzo o ad aprile di quest'anno esaminò il problema, si espresse quasi all'unanimità - con la sola opposizione del Gruppo parlamentare del Movimento sociale-Destra nazionale - nel senso dell'interpretazione che oggi noi andiamo a rinnovare attraverso il ripristino dell'articolo 5.

L'articolo 5-bis invece, adegua alla legge n. 121 del 1981 (quel famoso importante provvedimento di riforma delle forze di polizia) il trattamento per quanto riguarda le nuove funzioni, le nuove qualifiche ed i gradi, secondo l'equiparazione prevista dalla legge n. 312 del 1980 e fatta propria per le altre categorie di dipendenti dello Stato, dalla cosiddetta Commissione Sacconi, dal nome del Sottosegretario che la presiedeva.

La 1ª Commissione permanente ha, poi, ritenuto di estendere e prorogare al 1990, anche per la prossimità dell'inizio del nuovo anno, le disposizioni di blocco degli organici e di divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni dello Stato previste dalla legge n. 554 del 29 dicembre 1988.

Con altri emendamenti che sono stati presentati e sui quali mi soffermerò in seguito si intende contribuire a definire un quadro più organico per l'intero settore del pubblico impiego. Sono queste le valutazioni e le considerazioni per le quali il relatore chiede all'Aula del Senato l'espressione di un voto favorevole, introducendo al testo licenziato dalla Camera poche, ma qualificate modifiche ritenute essenziali per rispondere ad esigenze che il Senato ha sempre sostenuto dover essere presenti in un provvedimento relativo al pubblico impiego.

È per questa ragione che raccomando al Senato l'espressione di un voto favorevole sugli articoli e nel testo licenziato dalla 1ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

* **TOSSI BRUTTI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola non per ribadire argomenti che sono stati già ampiamente trattati in quest'Aula in occasione della discussione del primo decreto-legge sul pubblico impiego, ma per fare una constatazione che ho già espresso questa mattina in Commissione e che voglio ripetere qui di fronte a voi.

A pochi giorni dalla decadenza dei termini costituzionali, ci troviamo di fronte ad una discussione che prevede molteplici emendamenti, alcuni presentati dallo stesso Governo ed altri dai Gruppi della maggioranza. Mi pare che ciò renda evidente che non vi è alcuna intenzione di convertire il decreto-legge nei termini costituzionali, giacchè non si sarebbe complicata la strada dello stesso - così come è stato fatto - se si fosse davvero voluto giungere ad un'approvazione entro il 25 novembre, giorno in cui il decreto-legge decade.

Mi devo chiedere allora le ragioni di questa messe di emendamenti e perchè si vuole cambiare *in extremis* il testo del decreto-legge. Sono portata a credere che in realtà ciò che si vuole fare è da un lato vanificare le modifiche introdotte alla Camera dei deputati e dall'altro preconstituire il testo di una nuova reiterazione, in modo tale che il testo che verrà reiterato dal Governo possa fare piazza pulita di quanto pure era stato modificato nell'altro ramo del Parlamento. Questo mi sembra un modo rischioso di procedere per i corretti rapporti istituzionali, innanzitutto tra Governo e Parlamento e poi anche tra le due stesse Camere.

Avevamo detto fin dall'inizio che questa in realtà non è materia di decreto-legge: non solo non esistevano i presupposti di necessità e di urgenza ma la stessa materia, per la sua complessità e delicatezza, non può essere oggetto di un decreto-legge.

Ora mi sembra che la discussione che si sta svolgendo e gli stessi emendamenti presentati dal Governo ci stiano dando ampiamente ragione. In effetti, oggi dobbiamo constatare che alcuni di questi emendamenti vanno in un senso radicalmente opposto alla logica che aveva permeato l'originario decreto-legge e alle finalità che questo si proponeva. Faccio un esempio: quel decreto-legge si proponeva di dettare norme che rendessero più incisivo il processo di mobilità; quel decreto-legge si proponeva un contenimento della spesa pubblica, per cui, anche rispetto alla legge n. 524, diminuiva i limiti delle assunzioni delle amministrazioni statali e degli enti locali; con gli attuali emendamenti si va in senso opposto. Non che condividessi quella logica di puro contenimento della spesa pubblica, però bisogna rilevare che oggi si inverte completamente la logica se si fanno norme che sono in senso opposto.

Allora mi chiedo con quale serietà il Governo pone il discorso della necessità ed urgenza: sono necessarie ed urgenti le norme che si vogliono fare approvare oggi e che sono di segno opposto perchè, anzi, vengono liberalizzate le assunzioni o erano necessarie ed urgenti invece quelle norme che diminuivano della metà i limiti già previsti dalla citata legge n. 524? È ora che su questo punto ci intendiamo; è ora che si venga allo scoperto, signor Ministro, su questi discorsi. Lei dice di essere contrario all'emendamento presentato dalla Democrazia cristiana, però, signor Ministro, la sua contrarietà è veramente durata lo spazio di un mattino, giacchè non mi sembra che in Commissione abbia fatto una grande battaglia contro questi emendamenti che di fatto le forze che appoggiano il suo Governo, anzi il gruppo che lei esprime hanno proposto ed approvato.

Pertanto, ritengo che si debba davvero cominciare ad impostare nuovamente il discorso sul pubblico impiego e sull'amministrazione pubblica. Non si può procedere per decreti-legge; non si può procedere per tasselli saltuari, occasionali, disorganici perchè questo mosaico è ormai diventato un labirinto kafkiano che non è neppure più comprensibile.

Davvero diventa vano ogni discorso su una vera, effettiva, ristrutturazione della pubblica amministrazione, ogni discorso su un vero processo di mobilità, ogni discorso sulla produttività e sull'efficienza della pubblica amministrazione, se andiamo avanti in questo modo, signor Ministro.

È per questo che credo che oggi si debba dare atto che avevamo ragione fin dalla prima edizione - perchè ormai così si chiamano - di questo decreto-legge; oggi siamo arrivati alla quarta e mi sembra ormai chiaro che arriveremo alla quinta edizione.

Si diceva in Commissione - lo diceva lo stesso Ministro - che siamo ad un punto importante. Con questa pubblica amministrazione, potremo affrontare la sfida europea? Il Ministro diceva: certo, siamo di fronte all'impossibilità di andare ad inserire nell'impianto europeo una amministrazione che perde tanti colpi, che non risponde alle esigenze elementari dei cittadini, che non è capace di spendere neppure le risorse che ha a disposizione.

Ma se così è, allora credo che davvero si debba cambiare strada e abbandonare definitivamente la strada del provvedimento occasionale, del decreto-legge.

Vorrei fare alcune ulteriori osservazioni su due punti specifici: vi è anzitutto la questione dell'articolo 16 della legge n. 56 sul collocamento.

Questo è un punto che rappresenta un vero *blitz*, un colpo di mano che la Commissione questa mattina ha compiuto. Voglio ricordare la storia di questo articolo, delle attese e delle aspettative che esso ha suscitato, del modo in cui è stato gestito. Voglio ricordare che la norma di questo articolo ha costituito oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare che poi è confluita nella legge sul collocamento. Si trattava di eliminare un fenomeno odioso di ingiustizia, quello dei maxiconcorsi che vedevano decine di migliaia di giovani calare a Roma o nelle grandi città per partecipare a concorsi per 10 posti magari di vigile urbano. Questa è stata l'ingiustizia di fondo che ha spinto il Parlamento, oltre che i sindacati, ad immaginare il meccanismo dell'articolo 16, un meccanismo peraltro che si indirizza alle qualifiche minori e che prevede una lista autonoma tale da conservare anche la specificità del pubblico impiego. Quello che non ha funzionato in ordine a tale meccanismo è stato il ruolo del Ministero del lavoro che si è dimostrato latitante in relazione a tale norma.

Ho qui una pubblicazione nella quale si afferma che a suo tempo erano stati assunti 2.000 giovani per informatizzare la massa dei dati scaricatisi sugli uffici di collocamento. Si trattava di dare ordine ed operatività a tale strumentazione. Ebbene, già si dice che questi 2.000 giovani di fatto non servono ed è stato smobilitato l'impianto dell'articolo 16, se mai è stato sperimentato. Dobbiamo allora interrogarci sul perchè non si è voluto attuare tale meccanismo anzichè pensare oggi ad un suo smantellamento surrettizio; è questo quanto sta avvenendo, dopo ben quattro edizioni del decreto, con un emendamento proposto ed approvato all'ultimo minuto.

Credo che si stia facendo un'opera di grande ingiustizia; non abbiamo dato risposte ai giovani, che pure avevano confidato, soprattutto quelli del Sud, su questo strumento, in pratica non le abbiamo date disapplicando lo strumento stesso e facendolo sparire ora per una grande massa di posti a disposizione. Su questo punto voteremo sicuramente contro, ma ritengo che siamo ancora in tempo per tornare indietro e mi rivolgo ai colleghi che hanno presentato l'emendamento perchè il passo è veramente grave.

Un'altra questione che vorrei brevemente illustrare è relativa agli articoli 4 e 5. La Camera dei deputati ha votato per la soppressione di tali articoli. Mi rendo conto che siamo di fronte ad una questione delicata nell'ambito della quale coesistono due problemi: da una parte l'esigenza di uniformare, equilibrare, perequare i trattamenti pensionistici della categoria dei magistrati e dell'avvocatura dello Stato, così come ha rilevato la Corte costituzionale, e dall'altra l'esigenza di evitare delle interpretazioni ingiustificatamente vantaggiose o troppo estensive, con i conseguenti effetti di trascinamento anche in altri comparti del pubblico impiego. Tuttavia è anche vero - e questo è un altro nodo politico che viene in luce - che il Governo non può cavarsela inserendo in un decreto-legge le norme di cui all'articolo 5. Qui è tutto il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici che diventa questione di fondo. Il Governo si è sempre rifiutato di considerare questo problema nella sua complessità e nella sua rilevanza, andando invece ad avvantaggiare di volta in volta singole categorie e provvedendo in modo saltuario e disorganico. Ma allora, se è così, qui si fa un ulteriore errore: di nuovo si provvede in maniera saltuaria, disorganica, frammentaria.

Quindi noi voteremo anche contro questo reinserimento.

Ecco, colleghi, io ho finito, ho illustrato i punti che più mi premevano di questo decreto-legge. Un'ultima osservazione però vorrei fare sulla mobilità.

Si dice che questo decreto-legge risolve il problema della mobilità: non è vero, questo è veramente un tranello. Questo decreto-legge non fa nessun passo nel senso di una vera mobilità: un vero processo di mobilità presuppone altri atti; peraltro ci sono disposizioni di legge che non sono state mai applicate, cioè le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988, le disposizioni della legge n. 524: non sono mai state attuate, non si è mai voluto arrivare ad una definizione complessiva delle piante organiche per conoscere così la situazione, da una parte, degli esuberi e, dall'altra, delle carenze della pubblica amministrazione, unico vero, serio presupposto per dare l'avvio ad una procedura di mobilità secondo lo schema individuato: prima la mobilità volontaria poi la mobilità d'ufficio, per terminare anche (noi non abbiamo niente in contrario) con il ricorso all'istituto della disponibilità. Il fatto è che così non si risolve il problema. In questo senso, poi, è stato addirittura smantellato tutto un comparto di questa legislazione, e non so come faremo con gli enti locali, perchè di fatto le nuove norme impediscono il ricorso alla mobilità. Sono state qui proposte modifiche rispetto alle quali pure c'è una esigenza certamente (questo intendo sottolinearlo) di modificare il regime di blocco delle assunzioni che ha impedito ai comuni di erogare anche i servizi più essenziali, così come c'è un'esigenza di modificare l'articolo 16, io questo lo riconosco; ma certamente non si possono modificare normative di questa rilevanza, di questa importanza attraverso dei veri e propri *blitz*. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ricordare che dal dibattito odierno in Commissione e dalle motivazioni

che alla linea della maggioranza sono state date è apparso chiaro come l'intervento qui ripetuto dalla collega Tossi Brutti faccia riferimento a preoccupazioni inesistenti e invece il nostro orientamento sia conforme a quegli obiettivi di contenimento della spesa e di funzionalità della pubblica amministrazione anche locale, che non possono non informare un legislatore attento ai problemi. Nè l'ultima parte, quella in cui lamenta la impossibilità del funzionamento del sistema della mobilità, mi sembra esatta, perchè noi abbiamo espressamente escluso dalla abrogazione le norme che attengono alla mobilità, e intanto si potrà procedere alle nuove assunzioni di cui all'emendamento dei senatori Guzzetti ed altri, in quanto gli enti locali avranno dato attuazione all'istituto della mobilità. Quindi, anche questa preoccupazione è destituita di ogni fondamento e per questo mi rimetto a quanto esposto in sede di illustrazione del disegno di legge per chiedere al Senato l'approvazione del testo così come licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, alcune brevissime integrazioni a quanto ha egregiamente già detto di questo provvedimento il relatore.

Innanzitutto il provvedimento persegue il fine del contenimento della spesa e si deve riconoscere che ha ottenuto dei risultati, non solo attraverso il blocco delle assunzioni ma anche attraverso l'avvio dell'istituto della mobilità, un istituto che aveva avuto riconoscimento da tempo nelle procedure contrattuali pubbliche ma che in realtà non aveva mai visto nessuna concreta attuazione.

Con il provvedimento in esame viene assicurato più sostegno a questa mobilità che se, da una parte, consente rilevanti risparmi di spesa pubblica, dall'altra viene incontro ai lavoratori pubblici, garantendo loro di poter essere utilizzati più efficacemente secondo le esigenze che possono maturare nel corso degli anni. Quindi, da un lato si soddisfa l'interesse pubblico alla riduzione della spesa e ad una distribuzione del personale secondo le esigenze operative dei singoli enti, e dall'altro si dà attuazione ad un processo di mobilità che aveva trovato riconoscimento contrattuale, ma non pratica applicazione. Il primo avvio presenta naturalmente delle difficoltà; tutti quanti noi sappiamo infatti che in generale gli organismi burocratici all'inizio non rispondono immediatamente in modo perfetto, ma che essi hanno bisogno di una fase preparatoria, dopo la quale naturalmente i risultati maturano e il livello di qualità del servizio migliora. Ebbene, per quanto riguarda la mobilità, siamo esattamente in questa fase.

Vi è poi il secondo aspetto, che è stato qui richiamato e che è oggetto anche di una disputa abbastanza vivace, relativo alle assunzioni soprattutto negli enti locali, problema che è stato affrontato anche dagli emendamenti presentati dal senatore Guzzetti. Gli enti locali, in sostanza, si dolgono di un blocco che doveva essere, probabilmente, nella dizione legislativa differenziato in quanto le realtà comunali, provinciali, delle comunità montane e dei consorzi sono profondamente diverse fra di loro. Pertanto, una procedura indiscriminata per i grandi, piccoli e medi comuni è una procedura che soffre di determinate difficoltà, che sono emerse in questo arco di tempo. A tale problema si è cercato di porre rimedio, di intesa con le associazioni di categorie, dando delle direttive all'ufficio. Per esempio, il blocco totale delle

assunzioni per i piccoli comuni è una procedura che non era destinata a funzionare bene. Vi sono, infatti, delle qualifiche e delle attività alle quali risponde una sola unità per cui il divieto di assunzione equivale - in pratica - alla soppressione del servizio. Appare di tutta evidenza quindi come era necessario intervenire - come si è fatto - attraverso precise direttive che hanno corretto la rigidità della norma. Su tale situazione viene ad agire l'emendamento presentato dal senatore Guzzetti, che vanifica del tutto l'obiettivo che la legge si era prefisso, vale a dire quello di regolamentare meglio questa materia. Per questa ragione, su quell'emendamento - per il quale mi riservo di ritornare - esprimo parere contrario, ma non perchè non condivida la sostanza dell'obiettivo che si vuole raggiungere, quanto perchè ritengo sia un errore spingere fino alla inapplicazione totale della norma.

Vi è poi il problema, su cui si è soffermata a lungo la collega Tossi Brutti, relativo all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987. Si tratta, a questo proposito, di una vicenda molto controversa e discussa. Al riguardo, bisogna ricordare che la normativa dell'articolo 16 fu voluta soprattutto da alcuni grandi comuni, che ritenevano in questo modo di semplificare le procedure di assunzione per i livelli inferiori. Alla prova pratica, però, specialmente nel Nord, si sono verificati una quantità di inconvenienti che hanno paralizzato le attività dei comuni ed hanno impedito di procedere con speditezza maggiore di quella relativa al sistema del concorso ordinario in materia di assunzioni di personale. Tale stato di cose ha prodotto numerose rimostranze, nonchè la negativa posizione dell'ANCI. Ebbene, anche a questo proposito, credo che si debba procedere ad un riesame della disciplina, senza rigidità di posizione per cercare di adattarla alle esigenze che, nella pratica applicazione, si sono manifestate. Quella avanzata dal senatore Guzzetti, con il suo emendamento, è una soluzione drastica in quanto prevede di eliminare *in toto* l'applicazione della norma e corrisponde in pratica alla posizione espressa dall'ANCI. Trattandosi, però, di una norma maturata nell'ambito del Governo ed ampiamente discussa a suo tempo fra i vari Ministeri, io - a nome del Governo - non posso che dichiararmi contrario, con le motivazioni addotte a sostegno, all'emendamento in questione e naturalmente impegnarmi, al tempo stesso, a riesaminare profondamente tutta la materia dell'articolo 16 di intesa con il Ministro del lavoro per pervenire ad una diversa e più rispondente soluzione.

Vi sono poi i due discussi articoli 4 e 5. Mi dovette consentire, cari colleghi, di dover esternare che molte volte rischio di trovarmi imbarazzato nell'interpretare la domanda proveniente dalle due massime Assemblee del nostro paese. Come rappresentante del Governo ho partecipato alla discussione che si è svolta alla Camera sulle mozioni per le pensioni d'annata. In tale occasione si è trovato un accordo finale su una mozione che ha riassunto i termini esatti di questa vicenda. Naturalmente il Governo è stato impegnato in quella sede a trovare la soluzione più equa e la migliore possibile in rapporto anche alle disponibilità finanziarie per eliminare un dolorosissimo problema come quello delle pensioni d'annata.

Con l'articolo 5 si vuole evitare che sia risolto un solo caso e che sia risolto integralmente, evidentemente gravando anche sui fondi che il Governo ha a disposizione per la perequazione delle pensioni.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica).
Sembra più giusto che il problema di questa benemerita categoria, di questo benemerito settore sia esaminato nel quadro più generale delle pensioni d'annata per trovare una soluzione obiettiva, equa e giusta per tutti da discutere in Parlamento, per ricercare una intesa che il buon senso, la giustizia e il senso democratico impongono a tutti noi.

Questa è la ragione per cui il Ministero del tesoro ha richiesto, e il Governo ha assentito, la riproposizione dell'articolo 5; non per una posizione negativa nei confronti di una categoria, ma solo ed esclusivamente per esaminare in un unico provvedimento tutti i problemi connessi con le pensioni d'annata.

Ultimo argomento è quello delle forze di polizia. L'articolo 5-bis (finalmente lo posso dire anch'io, che ho seguito per anni queste vicende) riconosce alle forze di polizia la possibilità di adeguare i loro profili professionali. Si tratta di personale che reclama, al pari di altre categorie di pubblici dipendenti, lo stesso beneficio riconosciuto a favore di questi ultimi. Credo sia anche questa una norma molto opportuna e penso che abbia fatto molto bene il Governo a sentire e a seguire la richiesta unanime venuta non solo dalle forze di polizia, ma - ciò che più conta - da un espresso invito che il Parlamento aveva inteso rivolgere al Governo nel momento in cui approvava la legge con la quale sono stati rimodulati i profili professionali del personale del Ministero dell'interno.

Per queste ragioni chiedo agli onorevoli senatori di voler dare il loro voto favorevole all'ulteriore corso del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, e 26 luglio 1989, n. 260.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326:

All'articolo 2:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come

modificate dal presente decreto, si applicano anche alle camere di commercio»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A modifica di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie relative a concorsi già svolti, se ancora valide, secondo la vigente normativa».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: «spettano» è sostituita dalla seguente: «spetta»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogate sino al 31 dicembre 1991. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui al medesimo articolo 26, non ancora impegnati, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati negli esercizi finanziari 1990 e 1991.

4-ter. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

4-quater. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

4-quinquies. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica al Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento stipendiale per classi e aumenti periodici maturato nella posizione di provenienza in misura corrispondente al tempo di permanenza minimo richiesto nella stessa per il passaggio alla qualifica o al livello retributivo superiori. Nei casi in cui l'accesso alla

qualifica superiore è consentito solo a ruolo chiuso tale incremento va commisurato rispetto al tempo di effettiva permanenza»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento per la funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza nonchè da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2 i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Articolo 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificate dal presente decreto, si applicano anche alle camere di commercio.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

4-bis. A modifica di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie relative a concorsi già svolti, se ancora valide, secondo la vigente normativa.

Articolo 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne disciplini l'attività e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione dell'efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogate sino al 31 dicembre 1991. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui al medesimo articolo 26, non ancora impegnati, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati negli esercizi finanziari 1990 e 1991.

4-ter. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

4-quater. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

4-*quinquies*. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica al Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

Articolo 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento stipendiale per classi e aumenti periodici maturato nella posizione di provenienza in misura corrispondente al tempo di permanenza minimo richiesto nella stessa per il passaggio alla qualifica o al livello retributivo superiori. Nei casi in cui l'accesso alla qualifica superiore è consentito solo a ruolo chiuso tale incremento va commisurato rispetto al tempo di effettiva permanenza.

2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 5-bis.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli

retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento per la funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza nonchè da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2 i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Al testo del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

2.3

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 è aggiunta, infine la seguente lettera:

c) ai servizi educativi e sociali per l'infanzia, ai servizi sociali per gli anziani, per i portatori di handicap, per i tossicodipendenti».

2.2

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, VETERE, FRANCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e l'articolo 1 commi 1, 2 e 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai comuni, alle province, alle comunità montane e loro consorzi».

Sopprimere il comma 4-bis.

2.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è sostituito dal seguente: "Possono essere espletati i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura dei posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo"».

2.4

GUZZETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

«1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.

5. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24

maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. È fatta comunque salva la valutazione delle maggiori anzianità agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e della indennità di buonuscita nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti.

6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dai commi 3 e 5 del presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, fatta salva la riserva di cui al comma 5».

4.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento».

4.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 4-ter.

1. Per l'anno 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad essa apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché dal presente decreto.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989».

4.0.2

LA COMMISSIONE

«Art. 4-quater.

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella "A" allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186».

4.0.3

ELIA, ACQUARONE, GUZZETTI, DE VITO, PINTO,
GALLO

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

VENTURI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario all'emendamento 4.0.3, la cui copertura viene riferita ad un risparmio di carattere transitorio, a fronte di una spesa di carattere permanente, per la quale occorrerebbe reperire una copertura avente le medesime caratteristiche».

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* TOSSI BRUTTI. L'emendamento 2.3 all'articolo 2 intende eliminare la ulteriore riduzione dei limiti delle assunzioni per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, che, ai sensi della legge n. 554, articolo 1, comma 3, potevano essere fatte nei limiti del 25 per cento dei posti resi vacanti per le amministrazioni dello Stato e del 50 per cento dei posti resi vacanti per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

Nel decreto-legge in esame questi limiti vengono ridotti alla metà. Quindi con la soppressione si intende eliminare questa ulteriore riduzione.

Già che ci sono illustro anche l'emendamento 2.2 che intende sottrarre a questa limitazione le assunzioni del personale di comuni, province, comunità montane e loro consorzi relative ai servizi educativi e sociali per l'infanzia, ai servizi sociali per gli anziani, per i portatori di *handicaps*, per i tossicodipendenti.

Voglio far rilevare ai colleghi che per questi servizi nella legge finanziaria ci sono state delle disposizioni, cioè non sono state destinate delle risorse, in particolare per il servizio degli anziani e per le tossicodipendenze su cui è in discussione una legge. Il meno che possiamo fare è quello di garantire ai comuni, che devono espletare questi servizi, di avere quanto meno il personale necessario e quindi sottrarre questo personale alle limitazioni che derivano dal blocco delle assunzioni. Questo è il senso dei due emendamenti 2.3 e 2.2.

GUZZETTI. L'emendamento 2.4 prevede la possibilità di riaprire i concorsi che erano già stati banditi, per alcuni dei quali si era addirittura esperita la prova scritta, e che erano stati sospesi per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 554 che aveva bloccato tutti i concorsi al 31 dicembre 1988. Vi sono enti locali che hanno già bandito questi concorsi che sono stati sospesi e con questo emendamento si vorrebbe consentire loro di completarli.

MURMURA, *relatore*. L'emendamento 2.1 vuole ripristinare la possibilità, per i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, di coprire tutti i posti d'organico. Questo per rispondere non solo alle richieste e alle esigenze manifestate dalle associazioni delle autonomie, così come sostenuto in Commissione dai colleghi Guzzetti, Santini e anche da me, ma altresì per eliminare gli inconvenienti nati dall'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 che non ha dato per nulla buona prova.

Siccome la maggioranza della Commissione non vuole ripetere errori commessi precedentemente ha previsto l'abrogazione dell'articolo 16 e la conseguente abrogazione del comma 4-*bis* dello stesso articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, voglio ricordare di averlo già illustrato durante la mia relazione introduttiva.

Con esso si dà una disciplina più completa e più precisa all'articolo 4 del decreto-legge presentato dal Governo e alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e si vogliono confermare principi per la effettiva corresponsione di alcune maggiorazioni e di alcune indennità aventi carattere generale e non nascenti da particolari situazioni di singoli soggetti che determinano il cosiddetto trascinarsi o galleggiamento che tante storture hanno prodotto nel trattamento economico dei dipendenti dello Stato, soprattutto ai vertici.

Con l'emendamento 4.0.1, presentato sempre dalla Commissione, si tende a ripristinare l'articolo 5 del vecchio testo. Di ciò ne abbiamo già parlato, ricordando che questo emendamento approvato dalla 1ª Commissione del Senato non vuole essere sanzionatorio nei confronti delle categorie benemerite dei magistrati ed equiparati, bensì intende riportare da una decisione della Corte costituzionale la disciplina legislativa, senza storture ed ampliamenti interpretativi che verrebbero a creare notevoli disturbi al corretto trattamento economico dei pubblici dipendenti. Inoltre, ciò è anche il ripristino della volontà che il Senato ha espresso nella prima edizione di questo decreto-legge recante norme sul pubblico impiego.

Con l'emendamento 4.0.2, presentato dalla Commissione, si prorogano al 1990 le disposizioni che con il decreto-legge presentato dal Governo si fermavano al 31 dicembre 1989. Alla 1ª Commissione è parso estremamente utile ed opportuna questa previsione per consentire un andamento uniforme nel comparto del pubblico impiego, senza determinare l'esigenza di nuovi provvedimenti di urgenza da qui a qualche settimana.

GUZZETTI. Signor Presidente, con l'articolo 4 nel testo predisposto dal Governo ci si propone di chiarire in via interpretativa l'efficacia estensiva dell'articolo 11, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che fa rinvio alla legge n. 186 del 1982.

Le disposizioni richiamate concernono lo sviluppo di carriera dei magistrati amministrativi e fissano in otto anni - quattro nella qualifica di

referendario e quattro in quella di primo referendario – il tempo necessario per conseguire la qualifica di consigliere, ma in via transitoria dimezzano il periodo a quattro anni – due da referendario e due da primo referendario – per i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 186 del 1982.

Il citato articolo 11 della legge n. 17 del 1988 trae con tutta evidenza la propria ragione giustificativa da un'esigenza di perequazione tra la magistratura amministrativa e quella contabile, in ragione di una sostanziale equivalenza dei criteri di reclutamento e di formazione professionale relativi alle stesse. Antecedentemente, infatti, al citato articolo 11, per i magistrati della Corte dei conti era previsto uno sviluppo di carriera articolato in 12 anni, sei nella qualifica di referendario e sei in quella di primo referendario.

L'infelice formulazione della predetta norma, tuttavia, sembra introdurre anzichè l'auspicata perequazione, un nuovo e più grave fattore di squilibrio, dal momento che la decorrenza delle disposizioni transitorie in esame sarebbe da riferirsi, per i soli magistrati contabili, all'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988 e per quelli amministrativi all'entrata in vigore della legge n. 186 del 1982, con conseguente discriminazione tra le due carriere.

Quanto sopra risulta in palese contrasto con i criteri equitativi e con le ragioni della temporanea abbreviazione dei tempi di permanenza nelle varie qualifiche.

Tali ragioni, in effetti, fanno imprescindibile riferimento sostanziale ad una carenza di organico che giustifica lo slittamento verso le qualifiche superiori in vista della riorganizzazione conseguente alle nuove assunzioni; esigenza, quest'ultima, che rileva in modo prioritario per i TAR, tuttora pesantemente sotto organico e con un numero di ricorsi depositati (carico di lavoro) in via di esponenziale crescita: da una media iniziale di 6.000 ricorsi si è passati agli attuali 60.000 annuali, distribuiti tra circa 270 magistrati.

In tale situazione sarebbe effettivamente incongruo che le norme di carriera dettate per incentivare l'accesso alla magistratura amministrativa venissero riapplicate in forma discriminata proprio per quest'ultima, con conseguente disincentivazione in ordine al reclutamento di nuovi magistrati, nonchè con sostanziale squilibrio istituzionale tra i due settori – sostanzialmente complementari – della giurisdizione che investe l'attività dei pubblici poteri.

Corre l'obbligo infine di precisare che una rinnovata proroga per i magistrati amministrativi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 50 e 51 della legge n. 186 del 1982 è stata già prevista nel disegno di legge rubricato «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego», testo approvato dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988 ed attualmente all'esame della Camera.

L'emendamento ora in esame, pur recependo le ragioni ispiratrici del suddetto articolo 6, ha portata più ridotta della norma già approvata dal Senato in quanto non proroga, come detta norma, la disposizione transitoria per un ulteriore biennio, ma solo per il periodo previsto dalla citata legge n. 117 del 1988 separatamente per la sola magistratura contabile. L'emendamento ha pertanto il solo scopo di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla equiordinazione tra magistratura amministrativa e magistratura

contabile, senza alterare peraltro l'ordine di anzianità nei ruoli del personale attualmente in servizio.

Per le caratteristiche ora indicate l'approvazione dell'emendamento introdurrebbe un reale ed auspicabile fattore perequativo nell'ambito del delicato settore della giustizia amministrativa, con indubbio contributo per la migliore organizzazione e per il sereno funzionamento della medesima.

Quanto infine alla copertura finanziaria, si sottolinea che l'onere di spesa, anche calcolato comprendendo la triennializzazione del 4,473 per cento sulla base stipendiale, trova integrale capienza nelle previsioni di bilancio su base pluriennale di cui al capitolo 3540 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, è logico che io sia favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione. Sono invece contrario agli emendamenti 2.3 e 2.2, presentati dalla senatrice Tossi Brutti e da altri colleghi, perchè riduttivi rispetto al testo licenziato dalla Commissione ed anche perchè questa mattina la Commissione stessa li ha respinti.

Sono favorevole infine agli emendamenti 2.4 e 4.0.3, che ritengo particolarmente equi ed opportuni sia per il completamento dei concorsi che sono stati già avviati, sia per quanto attiene ai magistrati amministrativi. Quest'ultimo tende, infatti, ad evitare una situazione di sperequazione giuridica ed economica a danno dei soli magistrati amministrativi che, per le ragioni esposte dal presentatore, non ritengo opportuna non solo in questo momento per i carichi di lavoro ma per una armonizzazione complessiva del comparto della giustizia amministrativa.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.2.

Per gli emendamenti 2.1 e 2.4, il senatore Guzzetti ha spiegato che il combinato disposto riduce notevolmente la portata dell'emendamento 2.1. Il Governo si rende conto della necessità di modificare l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, perchè gli inconvenienti sono riconosciuti da tutti; però sembrerebbe più opportuno farlo meditatamente in altra sede. Per queste ragioni esprimo parere favorevole e mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 4, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il Governo esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Tossi Brutti e Galeotti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, chiediamo che l'emendamento 2.1 sia votato per parti separate. Le due parti sarebbero così costituite: la prima parte dalle parole: «3-bis. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e» e la seconda dalle seguenti parole: «l'articolo 1 commi 1, 2 e 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai comuni, alle province, alle comunità montane e loro consorzi», comprendendo anche la soppressione del comma 4-bis.

PRESIDENTE. Onorevole collega, lei comprende che posso porre in votazione delle parti separate che abbiano una loro logica.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, quelle parti hanno una loro logica. Qui si tratta di non applicare due disposizioni di legge: la prima riguarda l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, mentre la seconda riguarda l'articolo 1 della legge n. 554 del 1988.

La votazione per parti separate è avvenuta anche in Commissione.

MURMURA, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, procediamo alla votazione per parti separate, nel senso indicato dalla senatrice Tossi Brutti.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, costituita dalle seguenti parole: «3-bis. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 2.1.

È approvata.

L'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori, risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Guzzetti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, al comma 5 dopo la parola «anzianità» è opportuno aggiungere le parole «già riconosciute», per una maggiore chiarezza del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, con l'integrazione indicata dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista sul presente disegno di legge. Le motivazioni del nostro diniego sono state esplicitate dalla collega Tossi Brutti; mi limiterò pertanto a fare soltanto qualche breve considerazione.

Innanzitutto desidero rilevare che questa materia avrebbe dovuto essere disciplinata con legge ordinaria e non già attraverso il ricorso - del tutto improprio - alla decretazione di urgenza. Questo decreto-legge introduce una serie di norme che si accavallano a norme precedenti; esso affronta una pluralità di problemi non omogenei e si cala in un ginepraio nel quale è sempre più difficile orientarsi. Aggiungo subito che si tratta di norme non solo inaccettabili dal punto di vista sindacale, ma nella sostanza velleitarie perchè in larga parte impraticabili e quindi destinate a svolgere una funzione meramente propagandistica. È infatti chiaro e scontato che un grande processo di mobilità non può essere regolato da una semplice procedura di carattere amministrativo e di impronta autoritaria.

Ci battiamo da anni per affermare una politica di programmazione degli organici della pubblica amministrazione, che sia capace di avvalersi innanzitutto della mobilità, del *part-time* volontario, dei contratti a termine per progetti finalizzati; e portiamo avanti questa battaglia perchè siamo fermamente convinti che essa rappresenti un primo passo, un elemento decisivo per il contenimento della spesa pubblica, per la sua razionalizzazione ed efficienza in funzione di una migliore qualità del servizio. Siamo convinti altresì che la mobilità, oltre a rappresentare un fattore necessario, essenziale di rinnovamento e di modernizzazione del settore pubblico, può divenire un importante strumento di arricchimento delle competenze professionali dei lavoratori.

I processi di mobilità non possono però, a nostro giudizio, essere affrontati, come si intende fare con questo decreto, in modo burocratico, ma devono essere accompagnati, oltre che dal confronto sindacale nel rispetto delle norme vigenti, anche dal coinvolgimento dei singoli comparti della pubblica amministrazione che devono essere responsabilizzati e quindi chiamati a dare un loro contributo.

Il decreto al nostro esame rappresenta l'approdo negativo di un cammino tortuoso. Siamo infatti alla sua quarta edizione ad ognuna delle quali abbiamo dovuto registrare un passo indietro, un peggioramento. Abbiamo assistito ad una sorta di arrebbaggio, di assalto alla diligenza da parte di chi era mosso soltanto da ragioni di carattere clientelare. Abbiamo assistito alla tentazione di presentare emendamenti, tutti peggiorativi, tutti tesi a rafforzare una logica di potere, tutti tendenti a soddisfare esigenze particolari e ad accogliere aspirazioni corporative. Avete, come si suol dire, approfittato della situazione per fare di questo decreto non un momento per contenere la spesa pubblica, ma un trampolino di lancio per dilatarla. Altro che rigore, quindi; avete manifestato in questa occasione una sola preoccupazione, quella di dire o meglio di promettere un sì a tutti. In questa occasione sono riemersi antichi difetti e soprattutto un modo sbagliato di concepire la pubblica amministrazione, che credevamo definitivamente superato e scomparso.

Noi ci siamo adoperati con tutte le nostre forze perchè non venisse consumato un altro fatto grave contro la pubblica amministrazione, ma siamo rimasti inascoltati. Sappiate però che non è questa la strada per affrontare i problemi del pubblico impiego. Così voi continuate ad aggravarli, ad acuirli e ad esasperarli. Così, signori della maggioranza, voi smarrite il senso dello Stato, così contribuite a creare lo sfascio, così mettete in moto un meccanismo perverso che nessuno riuscirà più a disciplinare. Eppure l'esperienza dei COBAS dovrebbe avere insegnato a tutti qualcosa.

Da questa situazione confusa e per alcuni versi pericolosa è possibile uscire. La strada l'abbiamo già indicata: si abbia il coraggio di smetterla con provvedimenti parziali, lacunosi e peraltro ingiusti, provvedimenti che obbediscono ad una logica propagandistica; si abbia la forza di affrontare una problematica tanto delicata e complessa con un atto normativo unico, con un provvedimento organico ed onnicomprensivo. Signori, occorre farla finita con i provvedimenti generici; non è così che si innova, ministro Gaspari, così si continua sulla vecchia strada. Altro che proiezione verso il futuro! No, la verità è che noi siamo rimasti indietro rispetto agli altri paesi europei.

Vedete, esiste un nesso inscindibile tra il livello di spesa per il funzionamento della pubblica amministrazione e la qualità dei servizi resi al cittadino, un rapporto che noi giudichiamo insoddisfacente, pericoloso, intollerabile; ma certamente questo rapporto non potrà essere migliorato continuando con simili decreti. Ci vuole ben altro, a nostro giudizio!

Si tratta, innanzi tutto di spendere meglio e di rendere più produttiva la spesa in termini di efficienza, di flessibilità e di mobilità della prestazione lavorativa; ma ciò comporta l'abbandono della cosiddetta «cultura della procedura» e l'adozione delle «cultura del risultato». Ecco allora che noi siamo pronti a rilanciare la sfida per la modernizzazione della pubblica amministrazione: attendiamo di vederla raccogliere dal Governo che fino ad oggi, nonostante gli impegni assunti e pomposamente proclamati, non è stato capace di avanzare proposte credibili.

Noi riteniamo che non ci sia più tempo da perdere; abbiamo bisogno di una legislazione che sia davvero capace di affrontare i problemi gravi che affliggono la macchina burocratica, che introduca elementi di equità e di giustizia, che favorisca la riqualificazione e che, al tempo stesso, riconosca la professionalità ed esalti le competenze di ciascuno.

Per quanto ci riguarda, noi ci batteremo perchè il settore del pubblico impiego non venga più considerato una sorta di riserva di caccia nella quale entrare a piacimento a scopo smaccatamente clientelare, ma uno strumento agile che contribuisca a rendere la macchina statale meno farraginoso, più moderna, più efficiente e soprattutto vicina ai bisogni, alle aspirazioni e alle esigenze dei cittadini.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, questo decreto è stato reiterato per la quarta volta e debbo dire che per la quarta volta decadrà. Se noi ci comportassimo seriamente, nell'interesse dei cittadini, avremmo dovuto riconoscere, a parte tutte le considerazioni sul decreto in se stesso, che è un decreto che sta per decadere, e il Governo bene avrebbe fatto, per la serietà che dovrebbe contraddistinguerlo, a ritirarlo, perchè lo stesso Ministro e oggi tutti i membri della maggioranza in quest'Aula sono sicuri che decadrà. (*Commenti del senatore Murmura*). Vedrà, senatore Murmura, e lo sa anche lei che decadrà!

Perchè allora fare il gioco delle parti? Perchè fare la finzione che vogliamo discutere, che vogliamo approvare quando sappiamo che questo decreto dovrà ritornare alla Camera e che c'è un braccio di ferro tra Camera e Senato, tra maggioranza e maggioranza, non tra maggioranza ed opposizione? Infatti questo decreto è stato emendato alla Camera con il voto della maggioranza e oggi la maggioranza nel Senato lo ha emendato un'altra volta riportandolo nella sua situazione primitiva. Voi pensate veramente che alla Camera lo faranno passare?

TRIGLIA. La Camera non approva nulla.

PONTONE. La Camera non approva nulla? Se voi seriamente lo aveste discusso al momento opportuno quando è stato presentato, avreste avuto 60 giorni di tempo per poterlo discutere, per poterlo emendare, per mettervi d'accordo, voi della maggioranza! Purtroppo arrivate agli ultimi giorni; e voi pensate che veramente in due o tre giorni il Parlamento lo possa approvare? Quando la Camera lo avrà riemendato, esso dovrà tornare al Senato e noi o voi lo riemenderemo un'altra volta.

Allora facciamola finita con il gioco delle parti, pensiamo seriamente che la pubblica amministrazione deve essere ammodernata e che coloro che vi lavorano debbono essere difesi. Essa cioè va modernizzata e non «raffazzonata» così come capita o come fa piacere agli uni o agli altri.

Siamo in presenza - l'ho detto prima - di un decreto che viene ripresentato per la quarta volta, pertanto, se voi lo aveste voluto approvare veramente, affrontando quindi seriamente il problema della pubblica amministrazione, lo avreste fatto la prima volta. Perchè dunque siete giunti alla quarta edizione e vi apprestate ad arrivare alla quinta? Ed allora, poichè questo decreto è stato emendato, tra l'altro ripristinando l'articolo 5 in merito al quale avevamo espresso la nostra contrarietà, non possiamo far altro che reiterare il nostro voto sfavorevole sull'intero provvedimento. Come io ho avuto modo di dire in Commissione, il Governo reitera il decreto

per la quarta volta e noi per la quarta volta reiteriamo il nostro voto contrario. (*Applausi dalla destra*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, io non credo che la lettura degli atti parlamentari sarà molto diffusa nelle generazioni che verranno dopo di noi, però, siccome qualcuno pure li leggerà, non vorrei che le inesattezze e le banalità – se mi si consente il termine – che sono state dette in queste due dichiarazioni di voto rimanessero senza una replica brevissima, ma ferma e precisa da parte del Gruppo della Democrazia cristiana.

Noi votiamo questo decreto non solo perchè condividiamo le ragioni che hanno determinato il Governo a presentarlo a suo tempo, ma anche perchè siamo convinti di aver operato un miglioramento del testo. Io mi stupisco, collega Franchi, del fatto che, nel momento in cui da parte nostra vengono fatte operazioni di modifica che vanno in una direzione nei confronti della quale sempre si era pronunciato il Partito comunista, improvvisamente, siccome le proponiamo noi, le cose non vanno più bene. Non va più bene, ad esempio, nel momento in cui lo decidiamo noi con un emendamento approvato in Commissione, che si ponga un limite al problema gravissimo, che affligge i comuni, del blocco delle assunzioni. I comuni si trovano nella condizione di non poter più assumere nessuno perchè devono avere quattro dipendenti che vanno in pensione per poterli sostituire con uno e quindi in alcuni casi non sono più in grado di far fronte ai servizi essenziali. Nei piccoli comuni, infatti, per poter assumere una persona ne devono andar via quattro, quando ve ne sono alcuni che non hanno neanche quattro dipendenti per cui non sono in grado di offrire alcun tipo di servizio. E non mi si venga a dire che questa modifica che abbiamo apportato in Commissione è costosa perchè costa sicuramente meno di quello che oggi i comuni spendono per dare in appalto quei servizi che non sono in grado di fornire perchè non hanno più i dipendenti da assegnarvi.

Pertanto, io ci tengo a dire che non accettiamo accuse di demagogia o che vanno in una direzione opposta a quella nella quale noi ci siamo mossi. Noi abbiamo fatto questa operazione con la consapevolezza che essa era necessaria per consentire che l'autonomia dei comuni non resti una parola vuota, ma abbia un'efficacia operativa.

In secondo luogo, debbo sottolineare che abbiamo ripristinato il testo del Senato per quanto riguarda le pensioni dei magistrati. Ed allora, cominciamo a dire con chiarezza che se la Camera dei deputati non riterrà di dover approvare quel testo, noi siamo pronti a ridiscuterlo, ma senza modificare la nostra posizione. Non è possibile, infatti, che il Parlamento della Repubblica debba assistere impotente ad una lotta che si è scatenata fra una sentenza della Corte costituzionale ed una, di segno contrario, della Corte dei conti senza che noi possiamo, come è nostro diritto e nostro potere di legislatori, dare un'interpretazione esatta che consenta l'applicazione equa di una sentenza della Corte costituzionale. Qui non si tratta di voler imporre il volere della maggioranza o meno, questo è un discorso di rispetto delle competenze e della dignità del Parlamento.

Queste sono le ragioni per cui noi ribadiamo il nostro voto favorevole a questo decreto. (*Vivi applausi dal centro*).

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatrice?

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Le concederò la parola alla fine della seduta, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1963, composto del solo articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che la discussione del disegno di legge n. 1957, di conversione del decreto-legge sui *tickets* avrà luogo domani, nella seduta antimeridiana. Nella seduta pomeridiana si aprirà la discussione sui disegni di legge relativi alle tossicodipendenze.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1957) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ALBERTI ed altri. - Modifica agli articoli 30 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di prestazioni farmaceutiche (1279).

II. Discussione dei disegni di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).

BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).

PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).

CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Allegato alla seduta n. 312**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati ZOLLA ed altri. - «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati» (1950) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 9ª e della 13ª Commissione;

Deputati CAVERI ed altri. - «Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali» (1951) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana» (1949) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione;

«Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico» (1952) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro-alimentare):

Deputati ZUECH ed altri. - «Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988» (1944) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Porcu, di Nettuno (Roma):

espone la comune necessità che Governo e Parlamento assumano iniziative per il raggiungimento della pace in Libano (*Petizione n. 268*);

espone la comune necessità che non sia modificata la disciplina relativa all'obbligo scolastico (*Petizione n. 269*);

il signor Antonio Mezzano, di Pieve Ligure (Genova), espone la comune necessità che siano adottati provvedimenti rivolti ad alleviare i disagi causati al personale insegnante dall'applicazione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, che istituisce le graduatorie nazionali per la nomina del personale precario (*Petizione n. 270*);

il signor Giovanni Battista Turriziani, di Roma, espone la comune necessità che nella formulazione dei testi normativi si enuncino espressamente le disposizioni vigenti che si intendono abrogare (*Petizione n. 271*);

il signor Italo Porzio Giusto, di Torino, chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, al fine di introdurre particolari disposizioni per le domande di collocamento a riposo presentate dai docenti delle scuole secondarie (*Petizione n. 272*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 81.

Interpellanze

PERUGINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se sia a conoscenza delle gravissime e rilevanti denunce contenute nel seguente documento, votato dall'Assemblea degli avvocati di Cosenza, in data 15 novembre 1989:

«L'Assemblea, preso atto della relazione del consiglio dell'ordine; avuta lettura del deliberato della camera penale; uditi gli interventi degli iscritti; considerato che in tutti gli interventi si è manifestato il grave stato di disagio nel quale versa la categoria a causa delle più volte denunciate disfunzioni e carenze degli uffici giudiziari ed, in specie, del tribunale di Cosenza; ritenuto che, al di là dei problemi di carattere generale, probabilmente comuni a tutti gli uffici giudiziari, sono state evidenziate per la ennesima volta situazioni particolari degli uffici di Cosenza; che, in specie, tali situazioni sono individuabili nella assenza di una guida efficace ed efficiente del tribunale, sia per quel che attiene alla presidenza che alla direzione degli uffici di cancelleria; che alla mancanza di una valida direzione del tribunale di Cosenza conseguono anomalie e disfunzioni a tutti i livelli ed, in particolare, va considerata con grande allarme la denuncia di uno stato di incompatibilità tra il foro ed i magistrati Garbati ed Onorati, specie quando si valutino le ragioni che hanno condotto a tale situazione; che in tale contesto va inserito

il fenomeno della continua fuga, altrimenti inspiegabile, di molti magistrati del tribunale, per come più volte denunciato dallo stesso consiglio; che la situazione appare, pertanto, irreparabilmente compromessa ed impone l'adozione di conseguenti, ferme prese di posizione da parte dell'intera categoria,

delibera di fare proprio il contenuto della relazione della camera penale;

ribadisce lo stato di incompatibilità con l'attuale presidenza del tribunale, già dichiarata dal consiglio;

dichiara lo stato di incompatibilità, per i motivi di cui al documento della camera penale, con i magistrati Garbati ed Onorati;

proclama l'astensione a tempo indeterminato degli iscritti da tutte le udienze civili e penali del tribunale, della pretura e della conciliazione;

invita il consiglio dell'ordine avvocati e procuratori a sollecitare gli organi competenti affinché sia dato seguito alle risultanze delle recenti ispezioni ministeriali;

invita ancora il consiglio ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di rendere edotta la opinione pubblica del grave stato di degrado in cui versa la giustizia a Cosenza;

delibera altresì, l'occupazione simbolica del Palazzo di giustizia, con modalità che lo stesso consiglio determinerà;

invita infine il consiglio ad inoltrare copia del presente deliberato al Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, al presidente della corte di appello, al procuratore generale ed alla stampa nazionale e locale.

Cosenza, 15 novembre 1989

Il Presidente (Avv. Raffaele Guarnieri)»;

se ritenga di riferire in Aula sulla situazione generale ed in particolare sulle risultanze delle recenti ispezioni e sui provvedimenti che si ritiene di adottare al riguardo.

(2-00340)

Interrogazioni

RASTRELLI, PISANÒ, FILETTI. - *Al Ministro della difesa.* - Viste le incaute dichiarazioni rese dal sottosegretario onorevole De Carolis in sede ufficiale in ordine alle attività istituzionali della Commissione parlamentare sulle stragi;

ritenuto che tali dichiarazioni, anche per la amplificazione data dalla stampa, si sostanziano non solo come offesa ad organo del Parlamento, ma incidono sul merito della inchiesta, accreditando versioni del fatto assolutamente inaccettabili,

gli interroganti chiedono di conoscere se confermi la posizione già assunta dal suo Dicastero e personalmente dal Ministro in relazione al sinistro di Ustica e quali provvedimenti intenda assumere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, per superare l'incompatibilità politica che è nei fatti e che non può essere tollerata.

(3-01003)

FIORI, OSSICINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 4 novembre 1989, inaugurando l'anno di studi dell'Accademia dell'Aeronautica militare di Pozzuoli, il Sottosegretario per la difesa onorevole Stelio De Carolis ha espresso giudizi sprezzanti e ingiuriosi nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, impegnata nell'indagine sul disastro di Ustica del 27 giugno 1980;

che successivamente lo stesso onorevole De Carolis, conversando con alcuni giornalisti, ha mostrato di conoscere elementi sufficienti sulla vicenda, tali da avvalorare la tesi dell'attentato, compiuto con una bomba a bordo del DC-9 dell'Itavia;

che sono in corso, oltre alla già richiamata inchiesta parlamentare, le indagini della magistratura, che si avvalgono naturalmente di accurate perizie sui reperti del velivolo;

che il Ministro della difesa ha dichiarato in Parlamento di non voler assumere alcuna iniziativa che potesse essere interpretata come interferenza o pressione sulle inchieste giudiziarie e parlamentari in corso, o che sembrasse anticiparne le conclusioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non avverta come le incaute dichiarazioni del sottosegretario De Carolis contrastino nettamente con la linea di condotta da egli stesso proclamata;

se in ogni caso il Ministro avverta l'estrema gravità del comportamento assunto dal sottosegretario De Carolis, in particolare per gli apprezzamenti ingiuriosi rivolti ad una Commissione parlamentare per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge;

se il Ministro abbia immediatamente preteso dal sottosegretario De Carolis le dovute spiegazioni, tanto per i giudizi espressi a proposito della Commissione parlamentare, quanto per la dichiarazione circa le possibili cause del disastro;

se – in relazione alla assoluta necessità di un corretto rapporto tra Governo e Parlamento – il Ministro giudichi compatibile la permanenza dell'onorevole Stelio De Carolis nell'incarico di Sottosegretario di Stato per la difesa.

(3-01004)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

a) che gli interroganti si sono già rivolti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa in relazione alle offensive e sprezzanti dichiarazioni del Sottosegretario per la difesa onorevole De Carolis rese il 4 novembre 1989 all'Accademia dell'Aeronautica militare di Pozzuoli, rispetto alle quali appare evidente, tanto più sulla base delle conferme successive, la necessità di un definitivo chiarimento istituzionale tramite la remissione del mandato da parte dello stesso Sottosegretario;

b) che i quotidiani, e gli altri organi di informazione, di sabato 11 novembre 1989 hanno reso noto il comunicato ufficiale dell'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nel quale, all'unanimità, vengono espressi «stupore e indignazione» e viene richiesto un «immediato chiarimento nella sede istituzionale competente»;

c) che in particolare il quotidiano «Il Giornale» lo stesso 11 novembre 1989 pubblica anche un articolo, a firma di Marco Ventura, nel quale il giornalista dà conto di un incontro avvenuto il giorno prima col sottosegretario De Carolis, affermando: «Lo abbiamo incontrato in mattinata nel suo ufficio "distaccato" nel Palazzo dell'aeronautica. Senza fiato tra l'incudine del Parlamento e il martello del ministro Martinazzoli, non si è voluto sbilanciare»,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro della difesa sul contenuto della lettera personale indirizzata dal generale Pisano al sottosegretario De Carolis per esprimergli la sua particolare gratitudine «per la ferma e chiarissima posizione assunta nell'interesse della verità e della giustizia».

(3-01005)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che sulla strage del DC-9 Itavia, avvenuta nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980, sta indagando con mandato di tutto il Parlamento la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi;

che sul gravissimo fatto è in corso un'istruttoria formale della magistratura che attribuisce ad un missile la responsabilità dell'incidente;

che il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Stelio De Carolis, in una cerimonia pubblica ha fatto affermazioni offensive e denigratorie del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare ed ha affermato che non crede alla ipotesi del missile ma ritiene che la strage sia stata provocata da una bomba senza però specificare alcuna ragione del suo convincimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga atto di profonda irresponsabilità che un uomo di Stato si permetta affermazioni del tutto casuali e prive di fondamento su avvenimenti così gravi;

se non si ritenga che il discorso tenuto dal Sottosegretario sia offensivo nei confronti non solo della Commissione ma di tutto il Parlamento;

se non si ritenga di dover chiarire qual è la posizione del Ministro della difesa e del Governo sulla vicenda di Ustica, perchè, a parere dell'interrogante, le valutazioni dell'onorevole De Carolis sono in contraddizione con l'atteggiamento assunto dal ministro Martinazzoli il quale ha sempre dichiarato la piena collaborazione da parte del Governo al lavoro della Commissione;

quali provvedimenti si intenda prendere alla luce dei fatti avvenuti.

(3-01006)

CALLARI GALLI, PASQUINO, VESENTINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che da informazioni diffuse anche dalla stampa gli interroganti sono venuti a conoscenza che nella classe III G della scuola media statale «Buonarroti» di via Campania 63, in Roma, si è creato uno stato di viva agitazione che coinvolge allievi, docenti e genitori, apparentemente determinato dal comportamento di uno dei docenti;

che tale stato di agitazione interferisce con il regolare svolgimento dell'attività didattica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire con urgenza esaurienti chiarimenti su una situazione, quale quella precedentemente descritta, che, se corrispondente a verità, sarebbe gravemente lesiva dei diritti degli alunni e dei compiti educativi dell'istituzione scolastica.

(3-01007)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEORCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legislazione nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 ha delegato alla regione e con essa agli enti locali l'esecuzione della maggior parte delle opere di ricostruzione ed affidato alle leggi regionali il compito di disciplinare gli strumenti ed i mezzi per promuovere e sostenere lo sviluppo delle zone colpite;

che la regione Friuli-Venezia Giulia, in occasione della predisposizione dell'ultima legge statale per il completamento della ricostruzione, ha compiutamente e dettagliatamente riferito sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione, sull'utilizzazione delle risorse ad essa trasferite, ed ha allora esposto anche i motivi dell'ulteriore richiesta che veniva avanzata;

che le leggi dello Stato hanno riservato alla propria amministrazione particolari interventi nei settori di stretta competenza, con la previsione di specifici e ripetuti stanziamenti finanziari per il ripristino di determinate opere e per la realizzazione di particolari programmi, nel settore dell'edilizia demaniale ed in quello degli edifici di culto, in quello della viabilità statale ordinaria ed autostradale, in quello delle opere di sistemazione idrogeologica, in particolare nel più colpito bacino del Tagliamento, per il raddoppio della ferrovia Udine-Tarvisio e per il ripristino di numerose, diffuse e significative opere nel settore del patrimonio culturale e dei beni ambientali, nel settore dell'edilizia universitaria e per la realizzazione di altre minori ma non meno significative iniziative;

che l'articolo 35 della legge 8 agosto 1977, n. 546, la prima legge organica per la ricostruzione, prevede che il Governo riferisca semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa, evidentemente anche per quanto si è successivamente disposto per la prosecuzione ed il completamento degli interventi stessi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo intenda sollecitamente adempiere a tale obbligo e fornire quindi al Parlamento una completa relazione sugli interventi finora eseguiti, su quelli che è ancora necessario effettuare per il completamento delle opere e l'attuazione dei programmi, sulle disponibilità finanziarie esistenti e sulle risorse ancora necessarie;

se il Governo intenda, in tale occasione o anche prima nelle opportune sedi, fornire precise assicurazioni a quanti esprimono preoccupazione in ordine all'effettiva volontà o possibilità di completare le opere e di realizzare i programmi di competenza statale ed in particolare, come viene espressamente richiesto dalla Fabbriceria Sant'Andrea Apostolo di Venzone, di assicurare che sarà garantita «la continuità dell'intervento sul Duomo, nel rispetto delle peculiarità scientifiche e tecniche su cui tale lavoro è stato

progettato e secondo le quali è oggi in fase di realizzazione», essendosi ormai emblematicamente affidata al completamento del Duomo di Venzone la testimonianza della definitiva conclusione del processo di ricostruzione delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976.

(4-04111)

CARDINALE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che lo stato di crescente difficoltà operativa in cui si trovano le poste a Matera e provincia crea disagio e danni alla popolazione e ai lavoratori addetti;

che i continui disservizi che si verificano sono dovuti da un lato alla mancanza di una sede unica - infatti per carenza di spazi adeguati lo smistamento dei pacchi e della corrispondenza avviene in più sedi - dall'altro alla insufficienza di addetti alla distribuzione della corrispondenza, talchè è frequente che «si saltino» dei giorni,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per ovviare subito agli inconvenienti lamentati e per riorganizzare il servizio che faccia fronte, in modo efficiente, alle esigenze della popolazione negli anni '90, realizzando la sede centrale nuova in cui concentrare quelle attività che oggi sono sparse sul territorio, ottimizzando così le risorse, e gli uffici periferici nei quartieri di espansione della città che ancora ne sono privi.

(4-04112)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. - *Al Ministro dei trasporti.* -
Premesso:

che le Ferrovie calabro-lucane, in applicazione della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono state autorizzate a contrarre mutui per 340 miliardi da destinare ad investimenti nel settore ferroviario;

che la gestione commissariale ha prospettato al competente Ministero la seguente ripartizione:

interventi da realizzare in Lucania: 185 miliardi

interventi da realizzare in Puglia: 77 miliardi

interventi da realizzare in Calabria: 78 miliardi;

che gli interventi da operare in Calabria erano articolati in:

completamento officine di Cosenza: 25 miliardi

rinnovo armamento sulle tratte Cosenza-Marzi e Gimigliano-Catanzaro: 25 miliardi

apparati centrali elettrici (ACEI) sulle tratte Cosenza-Marzi e Gimigliano-Catanzaro: 15 miliardi

acquisto automotrici e rimorchiate: 18 miliardi;

che le quantificazioni erano state fatte dalla stessa gestione ferroviaria sulla base di progetti elaborati dai propri uffici tecnici, di lavori similari eseguiti recentemente, dei costi correnti dei rotabili ferroviari;

che, invece, la società COGEFAR, a cui verranno affidati i lavori tramite concessione, ha quantificato gli interventi calabresi per un costo complessivo di 32 miliardi, con una decurtazione di ben 46 miliardi, mentre gli interventi da effettuare in Basilicata e Puglia sono stati dalla stessa sovrastimati;

che risulta evidente la ulteriore notevole penalizzazione delle Ferrovie calabro-lucane in Calabria, in quanto, malgrado la valutazione COGEFAR, i finanziamenti di cui l'azienda calabrese potrà disporre non saranno sufficienti per attuare gli investimenti programmati,

gli interroganti chiedono di sapere:

in base a quali criteri la gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane, in fase di esame delle varie offerte, abbia ritenuto congrue le valutazioni della COGEFAR, che sono nettamente diverse da quelle elaborate dai propri uffici tecnici e ufficialmente comunicati dalla stessa gestione al Ministero competente;

per quali motivi gli uffici del Ministero dei trasporti (USTIF), nonchè la commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non abbiano rilevato in fase istruttoria tali notevoli divergenze di valutazione e non abbiano quindi avanzato le doverose osservazioni ed inoltre tenuto conto che la legge n. 160 del 5 maggio 1989 ha previsto lo scorporo dalle Ferrovie calabro-lucane dei servizi che si svolgono in Calabria, e che è stato appena perfezionato l'atto di concessione dei lavori alla COGEFAR;

come mai l'attuale commissario governativo delle Ferrovie calabro-lucane, il quale si ritiene delegittimato, a seguito di disposizione ministeriale, ad interessarsi degli atti correnti inerenti ai servizi calabresi, abbia potuto sottoscrivere un atto di concessione che tra l'altro penalizza notevolmente l'azienda che opera in Calabria;

quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere in modo che sia garantita all'azienda calabrese l'effettiva copertura finanziaria degli investimenti programmati;

come intenda che sia assicurato all'azienda calabrese, la quale in ultima analisi dovrà utilizzare le opere che saranno costruite, un ruolo primario nella approvazione dei progetti esecutivi e nella direzione dei lavori.

(4-04113)

SANESI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Considerato che nel 1992 ricorrerà il V centenario della morte di Piero della Francesca e che per quell'occasione i comuni di Sansepolcro, Montevarchi e Arezzo, con la collaborazione della provincia, avevano predisposto delle iniziative in merito;

valutato:

che da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali era stata promessa una legge *ad hoc* e relativi 6 miliardi di finanziamenti;

che tale legge, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, si è arenata all'esame della Commissione bilancio e che, quindi, gli interventi previsti rischiano di naufragare nelle pastoie della burocrazia,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, attraverso una procedura di urgenza, rispettare gli impegni precedentemente assunti, affinchè le manifestazioni per il V centenario della morte di Piero della Francesca possano svolgersi con tutto il rispetto dovuto ad un simile personaggio che molto più di tanti altri caratterizza agli occhi del mondo la tradizione culturale della Toscana, oltre a rappresentare un obiettivo utile elemento di promozione turistica per le aree interessate.

(4-04114)

FILETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 501 del 5 maggio 1988 ha ordinato la riliquidazione delle pensioni a favore dei magistrati ed avvocati dello Stato, l'interrogante chiede di conoscere l'orientamento del Governo circa la necessità emersa di un intervento perequativo di riliquidazione delle pensioni in godimento da parte di ex dipendenti pubblici sulla base degli stipendi per il personale in servizio e dei mutamenti del potere di acquisto della moneta.

(4-04115)

FILETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in violazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 e della più ampia tutela derivante dalla legge n. 300 del 1970 è stato disposto dall'ingegnere Chiucini, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, il trasferimento ad altra sede (Colleferro) dei dirigenti sindacali della CISNAL Rando Florindo e Rauccio Angelo, in servizio presso il distaccamento Ostiense (Roma);

che la segreteria nazionale della CISNAL vigili del fuoco ha formalmente provveduto alla impugnativa dinnanzi al TAR del provvedimento assunto in violazione di legge nonché alla denuncia del comandante Chiucini per le responsabilità già emerse a suo carico e per quelle ipotizzabili e da accertare da parte dell'autorità giudiziaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per l'autotutela della pubblica amministrazione e la cessazione dello stato di notevole danno per la CISNAL.

(4-04116)

MERAVIGLIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che tutt'oggi, su un totale di oltre tremila lavoratori della ex centrale Enel di Montalto di Castro (ex nucleare), solo poche centinaia hanno potuto beneficiare delle erogazioni dell'indennità della cassa integrazione guadagni speciale, stabilita per legge;

che la maggior parte dei pagamenti sin qui effettuati risale al marzo 1989, cioè a circa otto mesi fa,

l'interrogante chiede di sapere:

a) le ragioni di una simile situazione che sconvolge ulteriormente la vita dei lavoratori e delle loro famiglie, che hanno già pagato a caro prezzo indecisioni e ritardi le cui responsabilità non possono certo essere loro imputate;

b) quali provvedimenti siano stati assunti per ovviare alle mancanze che hanno causato lo stato di fatto di cui sopra e per l'accertamento delle relative responsabilità.

L'interrogante sottolinea inoltre la necessità di provvedere nel tempo più breve possibile a tali pagamenti poichè ogni ritardo potrebbe condizionare le possibilità dei lavoratori, in particolare per quanti hanno le famiglie nei luoghi di origine, di raggiungere i loro cari per le feste natalizie e trascorrerle in quella serenità di spirito cui tutti hanno diritto.

(4-04117)

BOSSI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso: che a Milano è attivato un solo centro – «Pacchi Farini» – per il ritiro dei pacchi postali scondizionati o che non si è potuto recapitare per assenza del destinatario, sito in piazzale Lugano 21;

che tale centro, dislocato a nord-ovest lungo la circonvallazione filoviaria, risulta particolarmente scomodo per i cittadini residenti nelle zone sud ed est della città, costretti, per servirsene, a un tragitto superiore ad un'ora con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se sia intendimento dell'amministrazione postale provvedere a dotare Milano di un secondo centro per il ritiro dei pacchi in modo che i settori più lontani dal primo possano essere convenientemente serviti.

(4-04118)

BOSSI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che nella settimana dal 13 al 19 novembre 1989 un gruppo di dipendenti della SEA (Società esercizi aeroportuali) di Milano ha effettuato un viaggio premio negli Stati Uniti, servendosi di un vettore della compagnia aerea Alitalia;

considerato che al suddetto viaggio avrebbero partecipato pure alcuni dirigenti della SEA con familiari al seguito, i quali avrebbero viaggiato nella classe *executive* anzichè in quella turistica,

l'interrogante chiede di sapere:

se la seconda circostanza risulti vera e, in caso positivo, quale copertura del costo del servizio sia stata fornita all'Alitalia;

se esistano convenzioni di agevolazione sulla tariffa aerea in atto tra la SEA e l'Alitalia e se di norma ai dirigenti vengano accordati trattamenti che vanno oltre le convenzioni suddette.

(4-04119)

OSSICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in questi giorni la stampa locale dell'Umbria ha dato ampie notizie circa la colossale truffa perpetrata a danno di oltre centocinquanta aziende (commercianti, professionisti, artigiani ed anche pensionati) da parte di un consulente del lavoro;

che tale evento rischia di colpire, oltre ai singoli soggetti, l'intera economia della città, nonchè la sua immagine, in quanto già si parla di numerose piccole imprese, botteghe artigiane, esercizi pubblici che, non potendo fronteggiare la richiesta di contributi, saranno costrette a chiudere i battenti;

che il sindaco di Orvieto ha già inviato una richiesta – alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri del lavoro e delle finanze, alle sedi regionali e nazionali dell'INPS e dell'INAIL – di immediata sospensione dei ruoli scaduti e di prossima scadenza,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti straordinari, visto il carattere eccezionale che la vicenda sta assumendo, si intenda promuovere per far fronte alla situazione.

(4-04120)

LOPS, PETRARÀ. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che le popolazioni dei comuni di Spinazzola, Canosa, Minervino Murge e Barletta sono in allarme circa il futuro del tratto ferroviario Barletta-Spinazzola e con esse i rappresentanti istituzionali dei comuni interessati, della provincia di Bari, della regione Puglia nonché del comprensorio nord-barese;

che nonostante la risposta inviata a tutti gli enti interessati dal commissario straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato dottor Schimberni di non sopprimere il tratto di ferrovia in questione, prevedendo anche la fermata a Canne della Battaglia, tutto questo non soddisfa, in quanto continua il disagio delle popolazioni, in tema di orari e delle poche corse che si effettuano sino al punto che servizi sostitutivi sono stati soppressi;

tenuto conto che nel convegno tenuto a Minervino Murge nel mese di luglio 1989 con la partecipazione delle popolazioni, di tutti i livelli istituzionali locali e regionali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali si dette vita ad un documento che conteneva precise direttive per potenziare la linea ferroviaria, per un più incisivo collegamento con la costa nord-barese, documento che è già a conoscenza del Ministro e dell'ente Ferrovie dello Stato,

si chiede di conoscere la precisa volontà del Governo, i provvedimenti che si intende adottare insieme all'ente Ferrovie dello Stato, se non si ritenga più giusto allo stato convocare i rappresentanti degli enti locali, comuni, comprensorio, provincia e regione con le organizzazioni sindacali a livello ministeriale per fare il punto della situazione e tranquillizzare le popolazioni per il potenziamento della ferrovia Barletta-Spinazzola.

(4-04121)

LOPS. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che con l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, si prevedeva la regolarizzazione delle posizioni funzionali consolidate e ormai acquisite con atti formali, esecutivi, di molti dipendenti delle unità sanitarie locali anche in relazione al dettato legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

tenuto conto che, come previsto dal citato articolo 116, moltissime USL hanno adottato dei provvedimenti a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale;

rilevato a quanto risulta che il Governo non ha adottato i provvedimenti di sua competenza entro il 31 dicembre 1987;

considerato che sono in atto contenziosi tra il suddetto personale e le USL in quanto si è prodotta ingiustizia tra i dipendenti nei confronti dei quali è intervenuta l'autotutela amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare in proposito e prima di discutere la piattaforma del nuovo contratto dei dipendenti della sanità con le organizzazioni sindacali interessate, al fine di arrivare a sciogliere la riserva contenuta nello stesso articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

(4-04122)

VETTORI. - *Al Ministro della difesa.* - Ripetendo l'interrogazione 4-02507 del 30 novembre 1988 circa l'attuazione della legge n. 434 del 1980 recante attribuzione di gradi onorifici dell'Esercito a partigiani combattenti e onorifica promozione a militari dell'esercito di liberazione, l'interrogante chiede di conoscere:

se la raccolta dei dati periferici annunciata nella risposta dichiaratamente interlocutoria protocollo n. 1317 fornita il 19 maggio 1989 sia stata completata;

quali difficoltà sussistano per un almeno parziale consuntivo, sembrando sufficiente una richiesta ministeriale ai distretti militari e corrispondenti comandi per Aeronautica e Marina, nonchè al protocollo ministeriale dei decreti emessi a firma di un Sottosegretario di Stato nei diversi Governi da anni allo scopo delegato.

(4-04123)

BUSSETI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Premesso:

che dal 1986 notevoli risorse sono state messe a disposizione dei paesi del bacino mediterraneo attraverso i noti Programmi integrati mediterranei (PIM);

che la recente ed ultima relazione della Commissione fornisce dettagliate informazioni in ordine allo stato di attuazione dei programmi per il periodo 1986-1988, dalle quali si desume che «in Italia, a cagione delle lentezze istruttorie, si è registrato un ritardo generalizzato nella messa in opera dei programmi, che è stata parzialmente avviata solo nella seconda metà del 1988»,

si chiede di conoscere:

quali programmi concernenti la Puglia siano stati avviati e quale sia lo stato della procedura;

quali siano le cause delle lentezze che denuncia la relazione della Commissione e quali i rimedi ritenuti idonei per superarle;

quali siano le responsabilità e i provvedimenti che si intenda adottare.

(4-04124)

BUSSETI. - *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che verso l'unificazione europea si andrebbe ancor più sollecitamente e convintamente se si accelerassero tutti i processi di «unione» e, tra tutti, al primo posto, quello concernente lo spazio finanziario, per la realizzazione di una moneta unica europea;

che per vero già alcune aziende italiane (l'interrogante cita la FIAT) hanno assunto la buona pratica di esprimere i propri bilanci non solo in lire italiane, ma anche in ECU, così avviando un processo di seria e benemerita incentivazione verso l'obiettivo dell'unione monetaria europea,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri interrogati ritengano di assumere e in quali tempi per incrementare la pratica della espressione in ECU, parallelamente a quella in lire, delle operazioni di fatturazione, prezzi e bilanci;

quali incentivi siano ritenuti più stimolanti per un più diffuso ricorso alla pratica anzidetta;

quale accoglienza ritengano di riservare alla proposta ufficiale della Confindustria di «emissione di una moneta a corso legale denominata in ECU»;

quali siano le ragioni per le quali non siano emessi titoli pubblici, nella marea che se ne conosce, con denominazione in ECU.

(4-04125)

BUSSETI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso che il 10 ottobre 1988 il Consiglio nazionale delle ricerche ha inviato al CIPE gli studi di fattibilità di un nuovo progetto finalizzato concernente «Ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo», si chiede di conoscere:

quale sia stato l'esito dell'esame del ricordato progetto da parte del CIPE;

quali concrete iniziative il Ministro ritenga di assumere per la più proficua utilizzazione del progetto.

(4-04126)

BUSSETI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* – Premesso:

che il periodo corrente da agosto 1988 a luglio 1989 ha fatto registrare alla spesa agricola comunitaria un risparmio dell'ordine di circa 1.200 milioni di ECU, in conseguenza delle oscillazioni del dollaro;

che tempestivamente la Commissione europea ha proceduto alla riduzione di circa 850 milioni di ECU dell'ammontare delle quote nazionali a titolo di quarta risorsa,

si chiede di conoscere:

quale sia stata la definitiva consistenza della riduzione per l'Italia;

quale destinazione il Governo ritenga di dare alle somme rientrate.

(4-04127)

VISIBELLI, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che vi è stata una denuncia di due agenti volontari per la vigilanza ittica-faunistica, ambientale ed ecologica, inoltrata alla pretura di Barletta, per i «gravi scempi ambientali ormai insostenibili» relativi al fiume Ofanto, verificati e documentati con foto e videocassette;

che la denuncia parla di «contadini che, per ricavare e coltivare i terreni a proprio beneficio, hanno disboscato, incendiato e distrutto la vegetazione, modificando l'*habitat* esistente, tanto è vero che le macchie di vegetazione sono ormai quasi completamente scomparse»;

che questi contadini hanno realizzato molte rampe abusive per consentire ai loro mezzi di scavalcare gli argini, vanificando la loro efficacia, ovvero la protezione delle campagne circostanti, in caso di piena;

che a rendere più grave la situazione ci sono le rampe lasciate dall'impresa che sta effettuando i lavori di cementificazione, atti a proteggere gli argini;

che le stesse, come innanzi scritto, che servivano per effettuare i lavori, non sono state eliminate e pertanto non solo interrompono la

cementificazione degli argini del fiume Ofanto, ma vengono usate per l'accesso al fiume di trattori, ruspe, trivelle, autopompe e automezzi vari, per i seguenti usi: le ruspe e gli autotreni per prelevamento di ghiaia e legname, le autopompe per asportare acqua dal fiume e irrigare i campi circostanti (prosciugando il fiume e distruggendo la fauna fluviale), le trivelle per fare pozzi nel letto del fiume e trovare in profondità acqua meno salmastra (accade nei pressi della foce allorchè il mare «entra» nell'Ofanto);

che per questo stato di cose il fiume Ofanto è diventato un fiume ad uso e consumo di pochi, che ne fanno quel che vogliono, provocando danni che si ripercuotono sull'ambiente, alterandone l'equilibrio (se si pensa alla cementificazione degli argini che impedisce l'erosione e quindi la formazione di detriti che sono necessari sia per un equilibrio del sottofondo marino e sia per la conservazione dell'assetto costiero), per cui il potenziamento degli argini se dà beneficio da un lato, lo toglie dall'altro, creando problemi nuovi; e tanto accade perchè, prima di progettare le opere, non si coinvolgono esperti per effettuare studi approfonditi dell'ambiente;

che la cementificazione degli argini con la conseguenziale eliminazione del trasporto dei detriti sino alla foce dell'Ofanto sta mettendo in pericolo strutture turistiche e residenziali che nel tempo si sono venute a creare (ad esempio il centro residenziale «La Fiumara», nel quale ora risiedono circa 3000 persone),

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti, ognuno per la propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano prendere per scongiurare il pericolo che il fiume Ofanto sparisca, come fiume, dalle carte geografiche.

(4-04128)

SANESI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che ad una precedente interrogazione a risposta scritta (4-03298) il Ministro di grazia e giustizia ebbe a dichiarare che, al di là del procedimento penale n. 3937/88 C, relativo ad un esposto presentato in data 12 dicembre 1988, «pendeva presso la procura generale procedimento penale in ordine a presunte irregolarità in appalti, diverse da quelle del sopracitato procedimento» e che «la procura della Repubblica di Firenze ha aperto un nuovo procedimento per l'identificazione degli eventuali reati e dei presunti responsabili» in ordine «a notizie apparse su organi di stampa e relative a denuncia di irregolarità su ulteriori appalti» anche in rapporto «ad una richiesta del sindaco di quella città per lo svolgimento di articolate indagini»;

che, in particolare, non si conosce ad oggi, fra l'altro:

1) se – ed eventualmente quando – sia stata fissata la data del processo relativo ai cosiddetti «restauri d'oro», pur risalendo al novembre 1987 il rinvio a giudizio degli imputati, dipendenti e funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tra gli altri, lo stesso ex direttore generale del Ministero;

2) le conclusioni e le decisioni della magistratura circa una lunga serie di esposti presentati a partire dalla fine del 1986 dall'impresa Meccoli di Firenze relativi a:

a) tangenti legate a lavori effettuati dall'impresa su affidamento del comune di Pontassieve, in cui risulterebbero implicati dipendenti e

pubblici amministratori, vicenda particolarmente emblematica poichè risulterebbero esservi addirittura rei confessi;

b) tangenti pagate e richieste per lavori in Firenze, viale Machiavelli, affidati all'impresa dal comune di Firenze, in cui risulterebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze e si evidenzerebbero pesanti responsabilità amministrative;

c) tangenti richieste all'impresa per lavori in Firenze, viale Talenti-viale Etruria, affidati dal comune di Firenze all'impresa a licitazione privata, in cui risulterebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze;

d) tangenti richieste per lavori in Firenze, via del Guarlone, affidati all'impresa dal comune di Firenze, da cui si evidenzerebbero pesanti responsabilità amministrative;

e) tangenti richieste per lavori affidati dal comune di Firenze all'impresa relativi all'intubamento del fosso di San Domenico in Firenze, in cui risulterebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze;

f) tangenti richieste per l'affidamento di specifici lavori all'impresa da parte del comune di Firenze, lavori da effettuarsi in Firenze, via Accursio, in cui risulterebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze;

g) tangenti richieste per la chiusura della contabilità relativa a lavori affidati all'impresa dal comune di Firenze e svolti in Firenze, località «Montagnola dell'Isolotto», in cui risulterebbero implicati dipendenti del comune di Firenze;

h) tangenti richieste per pagamento a saldo di lavori affidati dal comune di Firenze all'impresa e svolti in strade varie del quartiere n. 11 della città;

3) lo stato delle indagini relative alla zona delle «Piagge» in Firenze, inerenti la situazione della rete fognaria, il possibile riporto nel terreno di base di «rosticci», il probabile inquinamento della falda acquifera, nonostante l'apertura di due inchieste separate effettuata a suo tempo dal procuratore generale della Repubblica, dottor Quattrocchi, e dal pretore, dottor Signorelli, in relazione, tra l'altro, a quanto dichiarato in merito dal consigliere comunale di Firenze, onorevole Marco Cellai;

4) le conclusioni delle indagini relative ai lavori effettuati in Firenze, viale Etruria, da parte dell'impresa aggiudicataria per conto del comune di Firenze;

5) le eventuali conclusioni giudiziarie relative alle inchieste aperte sull'operato dell'ASNU e affidate, da un lato, al pubblico ministero dottor Trovato, e, dall'altro, all'ex pubblico ministero dottor Nannucci, oggi responsabile dei GIP, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra l'ASNU e la ditta Italrifiuti, incaricata a trattativa privata del trasporto di rifiuti solidi urbani e, forse, anche, anche di rifiuti «speciali», vicenda questa nella quale sarebbero coinvolti, quanto meno, dipendenti e funzionari dell'ASNU stessa;

6) le conclusioni legate all'apertura dell'indagine giudiziaria condotta dal procuratore generale dottor Quattrocchi e poi trasferita al giudice istruttore dottor Rotella, relativa ai ponteggi ed ai lavori complessivi di ristrutturazione del Mercato di Sant'Ambrogio in Firenze, affidati dal comune di Firenze, in cui risulterebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze e la cooperativa affidataria;

7) le risultanze legate all'indagine preliminare che risulterebbe da tempo in atto relativamente alla costruzione, affidata dal comune di Firenze,

in Firenze, del Centro alimentare di Novoli, ai suoi costi ed alle sue incongruenze;

8) le conclusioni di cui all'inchiesta aperta relativamente ai lavori di costruzione del Lungarno Carlo Alberto Dalla Chiesa - prosecuzione del Lungarno Colombo - in Firenze, affidati dal comune di Firenze, in cui risulterebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze;

9) i risultati dell'indagine avviata in riferimento ai lavori relativi alla ristrutturazione della Piscina di Bellariva in Firenze, affidati dal comune di Firenze, in cui risulterebbero coinvolte responsabilità di dipendenti e di pubblici amministratori del comune di Firenze;

10) le risultanze delle indagini esperite relativamente alla tratta Montelupo-Firenze della superstrada Firenze-Livorno, pur essendo stata all'uopo nominata, parrebbe, una apposita commissione di esperti;

11) le risultanze delle inchieste aperte per la sparizione di pietre di piazza della Signoria e di altre strade del centro storico cittadino di Firenze, in cui sarebbero coinvolti dipendenti e funzionari del comune di Firenze;

12) i risultati delle indagini riferite alla pavimentazione e ripavimentazione di via dell'Oriuolo in Firenze, lavori affidati dal comune di Firenze, in cui sarebbero coinvolti dipendenti del comune di Firenze;

13) le risultanze delle indagini avviate dal pretore dottor Signorelli relative al possibile inquinamento della falda idrica in rapporto alle perdite dovute al mal funzionamento del collettore di raccordo Firenze-Renai, in cui risulterebbero coinvolte pesanti responsabilità del consorzio idrico «Schema 23», gestore dello stesso;

14) i risultati delle indagini relative al maxi depuratore di San Colombano, con riferimento particolare all'appalto-concorso ad esso relativo;

15) gli esiti dell'inchiesta giudiziaria aperta sui modelli di conduzione degli appalti pubblici da parte della SILFI, società a capitale misto con la presenza determinante del comune di Firenze, per la manutenzione dell'illuminazione pubblica di Firenze;

16) le decisioni giudiziarie relative a 6 esposti della ditta Meccoli di Firenze nei confronti di dipendenti e pubblici amministratori del comune di San Casciano Val di Pesa per pagamento e richiesta di tangenti per lavori affidati all'impresa;

17) le risultanze di quanto eventualmente esperito dall'autorità giudiziaria a fronte dell'esposto-denuncia presentato da un privato cittadino nei confronti di dipendente comunale per i reati di truffa aggravata, millantato credito e quant'altro ravvisabile, legati a promesse di assunzione nel comune di Firenze, in cui sarebbero coinvolti detto dipendente ed, eventualmente, altri;

18) le decisioni giudiziarie relative all'esposto presentato in data 20 aprile 1989 dal consigliere provinciale di Firenze, Fiammetta Valeri, relativo alla delibera n. 3082/86, inerente l'acquisto da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze di un *camper* da adibire a mezzo di trasporto per l'addestramento di cani anticatastrofe, ed alle risultanze della apposita commissione di inchiesta nominata dal consiglio provinciale in data 3 novembre 1988, al fine di verificare l'eventualità di ipotesi di reato penalmente perseguibili, oltre che le responsabilità politiche e amministrative in merito, da parte dell'assessore alla provincia di Firenze, Gabriele Mattioli, e, se del caso, dell'intera giunta,

quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro su quanto sopra esposto nonchè sull'operato dell'autorità giudiziaria di Firenze.

(4-04129)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01003, dei senatori Rastrelli ed altri; 3-01004, dei senatori Fiori ed Ossicini; 3-01005, dei senatori Boato ed altri e 3-01006, del senatore Pollice, sulle dichiarazioni rese dal Sottosegretario di Stato per la difesa onorevole De Carolis in ordine all'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01007, dei senatori Callari Galli ed altri, sulla situazione della scuola media statale «Buonarroti» di Roma.

